

I RESOCONTI DEL DIBATTITO AL SENATO SULL'ISTITUZIONE DEL MINISTERO UNIVERSITA'-RICERCA

(sedute delle Commissioni riunite del 28 e 30 giugno e del 6, 7, 12, 19, 27 e 28 luglio 1988)

Riportiamo il resoconto delle sedute (dal 28 giugno al 28 giugno 1988) delle commissioni Affari costituzionali e Pubblica istruzione riunite del Senato relative all'istituzione del ministero università-ricerca. I resoconti delle sedute dal 18 maggio a 15 giugno sono stati riportati nel n. 47, luglio 1988, pp. 10-14 di "Università Democratica". La seduta del 28 luglio si è conclusa con l'approvazione del disegno di legge (v. testo riportato a p. 2) che dovrebbe essere discusso presto in aula. Ricordiamo che la stampa di questi resoconti parlamentari rappresenta per noi un notevole sforzo economico che riteniamo però opportuno fare per informare il mondo universitario su quanto il Parlamento sta facendo su una questione importantissima per l'università. Per potere proseguire in questa attività di informazione (resoconti del dibattito in aula al Senato e in commissione e in aula alla Camera) occorrono soldi e quindi contributi.

Per rendere più "leggibili" i resoconti, si riportano i nomi dei senatori e dei rappresentanti del governo che vi compaiono con accanto il gruppo di appartenenza:

A. Agnelli-Psi, Alberici-Pci, Bompiani-Dc, Boato-Gruppo federalista, Cabras-Dc, Callari Galli-Pci, Chiarante-Pci, Covatta-Psi, De Rosa-Dc, Elia-Dc, Kessler-Dc, Manzini-Dc, Pasquino-Sinistra Indipendente, Ruberti-Psi, Santini-PSI, Saporito-Dc, Spitella-Dc, Strik Lievers-Federalista, Taramelli-PCI, Vesentini-Sin. Ind.

COMMISSIONI 1ª E 7ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)
7ª (Pubblica istruzione)

MARTEDÌ 28 GIUGNO 1988

9ª Seduta

Presidenza del Presidente della 7ª Commissione
BOMPIANI

Intervengono il ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica Ruberti e il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Covatta.

La seduta inizia alle ore 18,45.

IN SEDE REFERENTE

Istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica (413)
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del testo elaborato in sede ristretta, rinviato nella seduta del 15 giugno.

Il presidente Bompiani, relatore sul disegno di legge insieme al presidente della 1ª Commissione Elia, illustra brevemente il nuovo testo dell'articolo 6, concernente l'autonomia degli enti di ricerca, e osserva che il Comitato ristretto, pur dopo un ampio dibattito, non ha risolto il delicato problema del ruolo da riconoscere al CNR, in considerazione della fondamentale funzione storicamente adempiuta da tale ente a favore della ricerca nazionale. Al fine quindi di fare chiarezza e dissipare i timori diffusi nel mondo della ricerca - prosegue il Presidente - ritiene opportuno coordinare le attribuzioni del CNR, che restano immutate, con le norme istitutive del nuovo Dicastero. Rinuncia quindi a proporre l'inserimento di un nuovo articolo specificamente dedicato al CNR dopo l'articolo 6, e propone una nuova formulazione del comma 1 di tale articolo, come equilibrata soluzione intermedia.

Su tale emendamento si apre una discussione. Il ministro Ruberti si dice favorevole, poichè esso chiarisce come la posizione del CNR rimanga immutata, in quanto compatibi-

le con le attribuzioni del nuovo Ministero. Il senatore Vesentini teme di dar luogo ad una discriminazione a danno degli altri enti menzionati nel comma stesso. Il presidente Bompiani replica che la specifica disposizione sul CNR si rende opportuna perchè esso è l'unico ente di ricerca le cui funzioni siano in qualche modo alterate dall'istituzione del Ministero.

La senatrice Alberici concorda con l'ispirazione posta alla base dell'emendamento, ma osserva che sarebbe preferibile trattare la materia in una apposita norma finale, in termini più chiari. Dopo che il senatore Gallo si è detto favorevole a una puntuale ricognizione delle norme sul CNR da abrogare espressamente, il presidente della 1ª Commissione Elia si dichiara sostanzialmente d'accordo con la senatrice Alberici.

La senatrice Callari Galli fa quindi presente l'opportunità di un ordine del giorno per auspicare il riordinamento degli osservatori, e segnala una imprecisazione nel testo del comma 1, relativamente alla loro denominazione. Il senatore Vesentini prospetta l'esigenza di coordinare le forme di pubblicità dei regolamenti degli enti di ricerca con quelle relative agli atti delle università.

Le Commissioni riunite convengono quindi sull'accantonamento dell'emendamento presentato dal presidente Bompiani, da riprendere in considerazione in sede di esame delle norme finali, e approvano l'articolo 6 nel testo del Comitato ristretto, con riserva di coordinamento sulle questioni testè segnalate.

Si passa all'articolo 7.

La senatrice Alberici illustra un emendamento soppressivo dell'articolo, osservando come questo sembri superfluo, e comunque non sia opportuno porre sullo stesso piano organi così diversi come il CUN e i Consigli geografici e per le ricerche astronomiche. Il Gruppo comunista - prosegue la senatrice - è profondamente convinto della necessità di una norma specificamente riferita al CUN, e a tal fine propone un nuovo articolo 7-bis: occorre infatti affermare fin d'ora il carattere rappresentativo di tale organo delle autonomie universitarie, e la sua importanza ai fini della organica definizione di un equilibrato assetto di governo del settore. Resta comunque inteso che la sede più opportuna per la riforma complessiva del CUN è costituita dalla futura legge di attuazione dell'autonomia universita-

ria. Se tuttavia le Commissioni riunite non accogliessero questa proposta del Gruppo comunista, conservando invece la menzione della Conferenza dei Rettori, la sua parte politica - conclude la senatrice Alberici - dovrebbe riconsiderare la propria posizione sul complesso del provvedimento.

Il sottosegretario Covatta sottolinea che nell'affrontare l'esame del disegno di legge n. 413 si sono esaminate, pur se tangenzialmente, diverse questioni relative ad organismi, strutture e procedure di cui è necessaria una riforma, decidendo concordemente di non appesantire il disegno di legge con questo tipo di interventi. Gli sembra invece che l'emendamento della senatrice Alberici già anticipi le conclusioni del dibattito sul CUN, dal momento che disegna i compiti e le funzioni di questo organo, anche precisando che la composizione, le modalità di elezione, la durata in carica dei suoi membri ed i compiti connessi alle sue funzioni saranno definiti nella legge di attuazione dei principi di autonomia.

Dopo aver sottolineato che, nella nuova composizione del CUN, l'espressione delle autonomie universitarie deve aver luogo non solo su base disciplinare, ma anche su base territoriale, invita la senatrice Alberici a ritirare l'emendamento, in modo da rendere più spedito l'iter del disegno di legge, non affrontando in questa sede la complessa riforma del CUN ed evitando tuttavia l'opposto pericolo di dare per risolti problemi che sono invece ancora aperti.

Il senatore Chiarante, nell'insistere sull'emendamento della senatrice Alberici, ritiene che l'autonomia universitaria debba avere precisi punti di riferimento nella garanzia nazionale per i titoli universitari, i livelli di qualificazione dei docenti, gli standards di formazione che l'Università si propone di fornire agli studenti. Nel caso ci si volesse muovere al di fuori di questo riferimento, evidentemente, o si ritiene che questa garanzia sia sempre assicurata, attraverso lo stretto controllo operato dal Ministero sulle singole sedi universitarie (nel qual caso l'autonomia universitaria sarebbe ridotta alla pura gestione), o questa vanificazione è finalizzata ad una sostanziale privatizzazione del sistema universitario nel sub complesso, sulla quale la sua parte politica è in completo disaccordo.

Gli pare invece indispensabile un momento

di confronto che vada oltre la singola Università, a mezzo di un organo di rappresentanza del sistema delle autonomie universitarie. Pur non essendo infatti questa la sede per un riforma del CUN, è tuttavia però possibile porre in questo disegno di legge quei principi relativi al sistema universitario che poi verranno compiutamente svolti nella legge di attuazione dell'autonomia universitaria.

La senatrice Callari Galli pone l'esigenza di chiarire il rapporto dialettico tra la Conferenza dei Rettori ed il CUN, precisando che, a parere del Gruppo comunista, la rappresentanza delle sedi ha luogo nella Conferenza e non CUN.

Il senatore Vesentini, nel concordare con le considerazioni svolte dal senatore Chiarante, propone un subemendamento all'emendamento aggiuntivo 7-bis, proposto dalla senatrice Alberici, finalizzato a recuperare nel comma 1 dell'emendamento stesso la disciplina relativa alla composizione, alle modalità di elezione, alla durata in carica dei membri ed ai compiti connessi alle funzioni del CUN, espresse al comma 2 dell'emendamento.

Interviene quindi il presidente della 1ª Commissione Elia, a parere del quale l'emendamento proposto dal relatore Bompiani appare più aderente a canoni di legislazione corretta, mentre quello proposto dalla senatrice Alberici gli pare meno coerente col ruolo del disegno di legge in esame.

Prende quindi la parola la senatrice Alberici, che sottolinea la sua intenzione di mantenere la proposta di emendamento.

Il presidente Bompiani illustra poi una propria proposta di emendamento, interamente sostitutiva dell'articolo 7, in base alla quale il CUN, il Consiglio nazionale geofisico ed il Consiglio nazionale per le ricerche astronomiche continuano a svolgere le competenze previste dalla normativa vigente fino all'entrata in vigore della legge di attuazione dei principi dell'autonomia universitaria e degli enti di ricerca, cui è demandata la ridefinizione legislativa dell'intera materia. Ferme restando le attuali competenze in materia di ricerca scientifica ed universitaria, nell'ambito dei piani di sviluppo dell'Università, il CUN ha il compito di esprimere i pareri, obbligatori ma non vincolanti, sui criteri da adottarsi per la ripartizione dei contributi di funzionamento ed elabora i parametri da adottarsi per la ripartizione degli organici di personale docente e ricercatore nelle varie sedi. Ai Rettori, riuniti in Conferenza permanente, è affidato il compito di formulare proposte attinenti agli aspetti della gestione amministrativa e di attuazione del diritto allo studio, nonché di esprimere parere nelle materie disciplinate nella legge in discussione e su ogni altra questione ad essi sottoposta dal Ministro.

Il presidente Bompiani precisa altresì che è sua intenzione ritirare questa proposta di emendamento, e presentarne un'altra, interamente sostitutiva dell'articolo 7, in base alla quale il CUN, il Consiglio nazionale geofisico ed il Consiglio nazionale per le ricerche astronomiche sono organi del Ministero e continuano a svolgere le competenze previste dalla normativa vigente sino all'entrata in vigore della legge di attuazione dei principi dell'autonomia universitaria e degli enti di ricerca che dovrà armonizzare composizione e competenze in un quadro organico di ridefinizione dell'intera materia, tenendo anche conto del contributo dei Rettori riuniti in Conferenza permanente.

Il ministro Ruberti, dopo aver sottolineato che gli attuali organismi devono passare al nuovo Ministero e mantenere le loro competenze, pone tuttavia l'esigenza che si definisca-

no competenze e composizione di essi; problema, questo, non semplice, che investe anche il tema della rappresentanza dell'autonomia «collettiva» delle Università. Egli manifesta quindi perplessità riguardo alla formulazione dell'emendamento della senatrice Alberici, che, assegnando al CUN il compito di svolgere funzioni di raccordo tra le autonomie universitarie per la riqualificazione equilibrata del sistema universitario, parrebbe quasi voler affermare che le funzioni di indirizzo, coordinamento e programmazione non spettano più al Ministro. Gli pare invece preferibile la formulazione proposta dal presidente Bompiani, che tiene conto sia della situazione normativa esistente che della necessità di operare un rinvio alla legge di attuazione dei principi dell'autonomia universitaria.

La senatrice Alberici sottolinea che finora la discussione è stata ampia ed ha garantito il raggiungimento di ampi consensi; propone pertanto che non si passi alla votazione dei testi, in modo da consentire di approfondire la riflessione relativa alla concezione stessa del sistema delle autonomie e di trovare una migliore formulazione dell'articolo.

Dissente il presidente Bompiani, il quale rileva come la divergenza sull'articolo 7 non abbia carattere meramente formale, ma riguardi la sostanza stessa della autonomia universitaria: su di essa le posizioni sono, a suo parere, molto distanti e non basterebbe dunque una semplice sospensione per raggiungere l'accordo su un eventuale nuovo testo.

Il senatore Chiarante sottolinea ancora una volta l'intenzione del suo Gruppo di tener fermo, in tal caso, l'emendamento proposto. Egli avverte altresì che, nel caso non venisse accolta la proposta di rinvio formulata dalla senatrice Alberici, il Gruppo comunista si riserva di assumere un diverso atteggiamento nel corso dell'esame successivo del disegno di legge. Prendono quindi la parola il sottosegretario Covatta (il quale si augura che permanga il clima di massima collaborazione tra le parti politiche, finora riscontrato) ed il presidente della 1ª Commissione, senatore Elia, il quale invita a non commettere errori di enfasi sul testo, precisando che la formulazione proposta dalla senatrice Alberici gli pare lasciare impregiudicato il necessario bilanciamento tra le autonomie periferiche e quelle espresse in sede centrale.

Il ministro Ruberti propone quindi una integrazione all'emendamento del presidente Bompiani, nel senso che la legge di attuazione dei principi di autonomia universitaria dovrà definire il concorso del CUN al coordinamento delle varie sedi e allo sviluppo equilibrato dell'università. In questo modo, osserva il Ministro, si recepisce l'istanza che ha ispirato l'emendamento comunista.

Il senatore Chiarante insiste sulla proposta di accantonare la questione, al fine di trovare una nuova formulazione che raccolga il più ampio consenso: è largamente condivisa, infatti, l'esigenza di fare chiarezza sul ruolo del CUN. Fa quindi presente che la proposta del ministro Ruberti non sembra corretta da un punto di vista testuale, perchè pone sullo stesso piano il CUN e gli altri organi. Dopo un breve intervento del presidente Bompiani, che prospetta la possibilità di nuove modificazioni al proprio emendamento, meglio evidenziando la parte sul CUN, la senatrice Alberici ribadisce la richiesta di accantonamento, così da poter definire un testo più meditato che possa suscitare maggior favore.

Il presidente Bompiani prende quindi atto dell'orientamento manifestato dalle Commis-

sioni riunite, favorevole in linea di massima al suo nuovo emendamento, sostitutivo dell'articolo 7, con le modificazioni che potranno essere concordate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20,20.

COMMISSIONI (1ª) E (7ª) RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

7ª (Pubblica Istruzione)

GIOVEDÌ 30 GIUGNO 1988

10ª Seduta

Presidenza del Presidente della 7ª Commissione
BOMPIANI

Intervengono il ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica Ruberti, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Saporito e il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Covatta.

La seduta inizia alle ore 10.

IN SEDE REFERENTE

Istruzione del Ministero dell'università della ricerca scientifica e tecnologica (413)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del testo, rinviato nella seduta del 28 giugno.

Il presidente Bompiani avverte che, dopo ampia e vivace discussione, si è elaborato un nuovo testo dell'articolo 7, in base al quale il CUN ed i relativi comitati consultivi, il Consiglio nazionale geofisico ed il Consiglio per le ricerche astronomiche sono organi del Ministero e continuano a svolgere le competenze previste dalla normativa vigente sino all'entrata in vigore della legge di attuazione dei principi dell'autonomia universitaria e degli enti di ricerca di cui all'articolo 4. Questa legge definirà la composizione e le competenze del CUN, affinché esso possa, quale organo elettivo di rappresentanza universitaria, concorrere al coordinamento delle sedi, alla qualificazione ed aggiornamento degli ordinamenti didattici, all'incentivazione della ricerca universitaria ed allo sviluppo programmato ed equilibrato dell'Università. Con la stessa legge saranno compiutamente precisate le funzioni della Conferenza permanente dei Rettori.

Detta nuova formulazione - egli rileva - in parte riconosce l'esistente, sostanzialmente una vera e propria norma transitoria, in parte pone la disciplina definitiva. L'attribuzione al CUN del compito di concorrere al coordinamento delle sedi rappresenta inoltre l'attribuzione ad esso di un ruolo attivo e lascia comunque aperto il campo ad approfondimenti futuri.

Peraltro l'articolo 2 ha già provveduto ad assegnare al CUN il compito di esprimere un parere sul piano di sviluppo delle Università (comma 1, lettera a)), nonché sulla ripartizione degli stanziamenti iscritti nel bilancio del Ministero destinati alle Università (comma 1, lettera c)).

Il senatore Vesentini, nel valutare favorevolmente la nuova formulazione dell'articolo 7, suggerisce tuttavia di operare un miglior raccordo di esso con l'articolo 2.

Concorda con questa valutazione favorevole il senatore Arduino Agnelli, a parere del quale, benchè molti dei temi emersi richiedano di essere convenientemente approfonditi, il testo rispecchia fedelmente lo stato della discussio-

ne, rappresentando un utile punto di equilibrio.

A parere della senatrice Alberici la nuova formulazione dell'articolo è molto efficace. Ella conviene comunque sulla necessità, espressa anche dal senatore Bompiani, di meglio raccordarlo con altri articoli del disegno di legge; a questo scopo propone che l'articolo 7 venga votato per parti separate, anticipando l'impegno del suo Gruppo parlamentare a presentare in Assemblea un testo che preveda un utile raccordo con l'articolo 2.

Dopo ulteriori interventi in senso favorevole del senatore Manzini, del presidente della 1ª Commissione Elia (che suggerisce di riprendere in considerazione l'articolo 2 in sede di coordinamento finale), nonché del ministro Ruberti (a parere del quale il nuovo testo rappresenta un equilibrato punto di approdo), vengono quindi poste separatamente ai voti la prima e la seconda parte dell'articolo 7, che risultano approvate, rispettivamente, la prima all'unanimità e la seconda con l'astensione del Gruppo comunista, già preannunciata dalla senatrice Alberici.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente Bompiani avverte che le Commissioni riunite torneranno a riunirsi, per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 413, mercoledì 6 e giovedì 7 luglio, alle ore 15,30.

La seduta termina alle ore 10,15.

COMMISSIONI 1ª E 7ª RIUNITE

**1ª (Affari costituzionali)
7ª (Pubblica Istruzione)**

MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 1988

11ª Seduta

*Presidenza del Presidente della 7ª Commissione
BOMPIANI*

Intervengono il ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica Ruberti ed i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Covatta e alla Presidenza del Consiglio Saporito.

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE REFERENTE

Istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica (413)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del testo elaborato in sede ristretta, rinviato nella seduta del 30 giugno.

Il presidente Bompiani, relatore sul disegno di legge insieme al presidente della 1ª Commissione Elia, illustra il testo dell'articolo 8 predisposto dalla Sottocommissione, che prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'Università, del Consiglio Nazionale della Scienza e della Tecnologia (CNST), organo di consulenza del Ministro e del Consiglio dei ministri nel quale la comunità scientifica concorre alla definizione degli indirizzi e delle linee generali della ricerca scientifica e tecnologica. L'articolo assegna al CNST il compito di formulare

pareri e proposte sulla relazione sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica, sugli atti di programmazione annuale o pluriennale, generale, settoriale e speciale della ricerca, sulle priorità da adottarsi nella loro attuazione e sulle relative esigenze finanziarie, sulla partecipazione italiana a programmi internazionali di ricerca, sulle linee di sviluppo dei diversi settori scientifici e tecnologici, sulle proposte del Ministro al CIPE. L'articolo 8 stabilisce inoltre la composizione del CNST e la durata in carica dei suoi membri, demandando ad un successivo regolamento l'individuazione delle aree disciplinari, delle modalità di elezione, dell'organizzazione interna e del funzionamento del Consiglio stesso.

Il presidente Bompiani illustra altresì un emendamento da lui proposto, interamente sostitutivo del comma 3, in base al quale il CNST è composto dai quindici presidenti dei comitati nazionali di consulenza del CUN, dai quindici membri di elevata qualificazione scientifica scelti dal Ministro nell'ambito di persone operanti nel settore della ricerca universitaria, degli enti di ricerca pubblici e privati, nonché dai presidenti del CNR, del INFN, della Conferenza permanente dei Rettori e dal vicepresidente del CUN, quali membri di diritto.

La senatrice Alberici dà conto di un suo emendamento al comma 2, lettera b), finalizzato ad assegnare al CNST il compito di esprimere parere anche relativamente alle previsioni circa le risorse umane e finanziarie.

Illustra quindi un proprio emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo 8, in base al quale il CNST è la sede in cui la comunità scientifica concorre alla definizione degli indirizzi e delle scelte programmatiche generali in materia di ricerca scientifica e tecnologica e svolge funzioni di alta consulenza, anche attraverso l'emanazione di pareri e proposte.

In particolare, l'emendamento prevede che il CNST sia composto da due membri eletti per ciascuna delle aree disciplinari, in numero non superiore a dieci, e da dieci membri di elevata qualificazione scelti dal Ministro nell'ambito della ricerca universitaria e di quella pubblica e privata. Questa diversa composizione le sembra infatti più rispondente alle funzioni, non di carattere gestionale, ma di alta consulenza, assegnate al Comitato.

L'emendamento prevede altresì che il CNST si avvalga di supporti tecnici ed organizzativi, istituendo a tal fine un apposito ufficio di segreteria, nonché della collaborazione e della consulenza degli organismi preposti alla ricerca scientifica e tecnologica della rete universitaria e degli enti di ricerca pubblica, in particolare del CNR. Il Consiglio dura in carica quattro anni ed i suoi componenti non sono immediatamente riconfermabili. L'emendamento demanda inoltre ad un successivo regolamento l'individuazione delle aree disciplinari, delle modalità di elezione, dell'organizzazione interna e del funzionamento del Consiglio, in modo da garantire un adeguato equilibrio all'interno degli eletti tra Università ed enti di ricerca, nonché un'adeguata rappresentanza delle discipline giuridiche, politico-sociali, storico-filosofico-letterarie ed economico-statistiche. La senatrice Alberici si dichiara inoltre favorevole all'elezione diretta dei membri del CNST, in modo da porre in essere un organismo in grado di corrispondere pienamente agli interessi della comunità scientifica e del paese.

Ha quindi la parola il senatore Vesentini, che illustra un suo emendamento, in base al quale sono membri di diritto del CNST un

Rettore eletto dai Rettori delle Università italiane ed un rappresentante del CUN.

Il senatore Pasquino esprime le proprie perplessità riguardo alla composizione del CNST, prevista all'articolo 8. A suo parere, occorrerebbe infatti creare un organismo interamente elettivo, i cui membri non siano riconfermabili nella carica ed atto a garantire una più ampia rappresentatività delle aree disciplinari. Questo più elevato grado di rappresentatività sarebbe - egli osserva - ottenibile anche ponendo in essere un organismo con composizione numerica assai ristretta, come nell'esperienza statunitense.

Concorda con la necessità di prevedere la non rieleggibilità dei membri del CNST il senatore Manzini, che pone altresì l'esigenza che non si crei un organismo eccessivamente ristretto dal punto di vista numerico. Egli osserva inoltre che un'elezione diretta dei membri darebbe luogo ad una mobilitazione elettorale che non pare giustificabile, ove si consideri che il CNST costituisce un organismo di alta consulenza, privo di compiti gestionali.

Il senatore Vesentini osserva che il CNST svolgerà prevalentemente funzioni in tema di politica della ricerca; pertanto egli suggerisce un ampliamento della componente elettiva di tale organismo con una parallela riduzione della componente di nomina ministeriale. Può essere altresì prevista la possibilità di formare sottocommissioni di natura tecnica.

La senatrice Callari Galli propone di disporre che i membri di nomina ministeriale debbano essere forniti di competenze nel campo dell'organizzazione e della programmazione della ricerca, trattandosi di un aspetto che non dovrebbe essere sottovalutato.

A giudizio del senatore Pasquino l'emendamento del presidente Bompiani presenta qualche inconveniente, dal momento che esso fa ricadere nuovi compiti su persone già investite di funzioni rappresentative, cosicché esse non potrebbero svolgerli in maniera idonea.

Il senatore Spitella rileva a sua volta come si tratti di conciliare esigenze in parte difformi; non è d'altronde opportuno estendere eccessivamente il numero dei componenti del CNST, nè egli ritiene fattibile un Consiglio di soli 5 componenti, seppure di altissima qualificazione. A suo avviso occorre partire dall'emendamento del Presidente, dove si prefigura una rappresentanza di indubbia qualificazione (a questo proposito egli non giudica decisiva l'obiezione espressa dal senatore Pasquino). Occorrerebbe altresì prevedere - prosegue il senatore Spitella - una componente elettiva, ristretta a poche unità e formata secondo un meccanismo che eviti i pericoli di sindacalizzazione e garantisca contemporaneamente la qualificazione dei prescelti.

Per il presidente della 1ª Commissione Elia l'elezione diretta non rappresenta un criterio adeguato ai compiti che verrà a svolgere il nuovo organismo; in particolare, l'elezione su scala nazionale appare sproporzionata, perché al grande impegno elettorale non corrisponderebbero poi funzioni di pari rilevanza, nè sarebbe assicurata la qualificazione degli eletti. Il cumulo di funzioni rappresentative nelle medesime persone, difficoltà segnalata dal senatore Pasquino, potrebbe essere evitato facendo sì che le designazioni da parte dei Comitati di consulenza del CUN e del CNR possano cadere anche su nominativi estranei ai rispettivi organismi. Conclude ribadendo ancora una volta l'opportunità di evitare una politicizzazione del CNST.

Il presidente Bompiani, premesso che tra i suoi compiti rientra anche quello di far emergere con chiarezza i temi da dibattere, osserva come il testo elaborato dal Comitato ristretto contiene il rischio di schematizzare l'attività del nuovo organismo lungo i binari delle esigenze proprie delle varie aree disciplinari. Il proprio emendamento, facendo invece riferimento ai Comitati di consulenza del CUN e del CNR, presenta il vantaggio di chiamare a far parte del CNST la rappresentanza istituzionale e paritetica delle esigenze dei vari settori. Rilevato poi che ogni soluzione al riguardo comporta qualche rischio di squilibrio, segnala altresì l'utilità di far partecipare al CNST e come componenti di diritto i presidenti del CNR, dell'INFN, della Conferenza permanente dei Rettori nonché i vicepresidenti del CUN. In relazione poi all'emendamento della senatrice Alberici, continua il presidente Bompiani, non è indicato presso quale istituzione il nuovo organismo venga ad innestarsi, né è specificato verso quale entità questo venga ad esercitare le proprie funzioni (a tale proposito dichiara la propria perplessità sulla circostanza, prevista dallo stesso emendamento, che anche il Parlamento possa rivolgersi al CNST). La questione poi di dotare il collegio in parola del necessario supporto tecnico è a suo avviso affrontata nel testo elaborato dal Comitato ristretto nell'ambito dell'organizzazione del Ministero; egli comunque non ha nulla in contrario ad una previsione specifica.

Prende quindi la parola il sottosegretario Covatta, il quale, premesso che sarebbe più agevole affrontare la materia dopo la riforma del CUN e del CNR, sottolinea la rilevanza del sistema di nomina sulla natura stessa dell'organo. Al rischio di una patologia elettorale, infatti, si può accompagnare la tendenza del CNST ad accaparrarsi poteri più ampi rispetto alla funzione meramente consultiva, adducendo proprio la legittimazione derivante dall'investitura elettorale. Se poi si vuole introdurre, come si afferma, elementi di innovazione, non ci si dovrebbe limitare ad una rappresentanza fotografica degli interessi in campo: la ripartizione degli eletti in aree disciplinari darebbe vita non ad un organo di programmazione, ma ad una sede spartitoria. Pertanto, prosegue il Sottosegretario, mentre l'emendamento della senatrice Alberici, riproducendo il sistema elettorale del CUN e dei comitati del CNR, conduce ad una duplicazione di organi esistenti, quello del presidente Bompiani, meramente riproduttivo degli assetti esistenti, non avrebbe alcuna portata innovativa. Si dice quindi favorevole ad un sistema di elezione di secondo grado, integrato necessariamente dalla nomina ministeriale di taluni componenti. Auspica comunque che sia possibile raggiungere ampie intese sui punti in discussione.

Il ministro Ruberti sottolinea i punti fondamentali dai quali, a suo avviso, occorre muovere per definire la normativa sul CNST. In primo luogo, occorre tenere assolutamente separato questo comitato dagli organi di autogoverno, per le sue funzioni di consulenza al Ministro nella programmazione di lungo termine. In secondo luogo, non devono esservi rappresentati gli interessi costituiti, ma solo personalità dotate di autorevolezza al massimo grado, creative, disinteressate, dotate di capacità propositiva.

Affermando quindi l'incompatibilità fra presenza negli organi di autogoverno e partecipazione del CNST, prosegue il Ministro, si sdrammatizza anche il problema di definire il metodo di elezione per quest'ultimo. Occorre comunque tenere presente l'esperienza del CUN e degli altri organi similari, i cui metodi

elettorali spesso non sono riusciti ad esprimere le persone maggiormente impegnate sul fronte della ricerca. Suggestisce quindi di approvare subito i commi sulle funzioni del CNST, rispetto ai quali vi è un generale consenso, di cercare in sede ristretta un accordo sulla sua composizione.

La senatrice Alberici si dichiara d'accordo con il Ministro e suggerisce di sostituire, al comma 2, lettera b), le parole: «esigenze finanziarie» con l'altra: «risorse».

Dopo una breve discussione sull'opportunità di menzionare anche il Presidente del Consiglio fra i destinatari della funzione consultiva del CNST (nella quale intervengono il presidente Bompiani, il ministro Ruberti e il senatore Vesentini), le Commissioni riunite approvano i primi due commi dell'articolo 8, con le modifiche proposte dalla senatrice Alberici. Il presidente Bompiani si riserva poi la facoltà di convocare il Comitato ristretto per elaborare un nuovo testo dei successivi commi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,35.

COMMISSIONI 1ª e 7ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)
7ª (Istruzione)

MARTEDÌ 12 LUGLIO 1988

13ª Seduta

Presidenza del Presidente della 7ª Commissione
BOMPIANI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Covatta e alla Presidenza del Consiglio Saporito.

La seduta inizia alle ore 21,30.

IN SEDE REFERENTE

Istituzione del Ministero dell'università della ricerca scientifica e tecnologica (413)
(Seguito dell'esame e rinvio)

Le Commissioni riunite riprendono l'esame dell'articolo 10 del testo elaborato in sede ristretta (avente per oggetto l'organizzazione del Ministero), rinviato nella seduta di giovedì 7 luglio.

Il presidente Bompiani illustra un emendamento al comma 2, diretto ad inserire anche gli affari giuridici e legislativi fra le aree di competenza dei dipartimenti: ciò in considerazione dell'esigenza di far fronte sia alla continua evoluzione legislativa e regolamentare delle materie relative all'istruzione universitaria, sia al prevedibile impegno del Ministero in materia di contenzioso.

La senatrice Callari Galli svolge, in primo luogo, talune considerazioni di carattere generale sull'organizzazione del Ministero, rilevando come suscitò qualche perplessità la previsione di cinque dipartimenti ed otto servizi e, in particolare, come appaia inopportuna la distinzione, operata nell'individuazione delle aree di competenza dei dipartimenti, tra ricerca scientifica, applicata e finalizzata. A suo parere, infatti, il dipartimento dovrebbe costituire piuttosto il luogo di coordinamento fra i tre tipi di ricerca, la cui individuazione, oltretutto, appare alquanto incerta sul piano sistematico.

Ella si sofferma, poi, sulle lettere d), f) ed h)

del comma 4, che individuano le categorie di esperti esterni che dovranno partecipare all'attività del Ministero, sottolineando come al successivo articolo 11 si fissi un limite massimo per il numero di tali esperti con esclusivo riferimento a quelli di cui alla lettera d); nel caso in cui tale indicazione non dovesse essere interpretata come riferita alle restanti lettere si correrebbe il rischio, a suo parere, di creare una struttura parallela all'amministrazione del Ministero, con il pericolo di attriti e dispersioni di energia.

La senatrice Callari Galli passa poi ad illustrare una serie di emendamenti, rispettivamente al comma 3 (tendente ad inserire il supporto delle relazioni internazionali fra i compiti dei servizi), al comma 4 (al fine di precisare che gli atti di programmazione di cui alla lettera i) sono adottati con decreto del Ministro), e al comma 5 (tendente alla soppressione delle parole «corredata dal parere del Consiglio di Stato»).

Il presidente Bompiani, replicando alle osservazioni di carattere generale formulate dalla senatrice Callari Galli, rileva in particolare che l'individuazione dei tre settori di ricerca, costituenti altrettante distinte aree di competenza dei dipartimenti, non è tassativa, in quanto suscettibile di modificazioni finalizzate all'efficienza del Ministero, che saranno rese possibili dalla flessibilità della struttura di quest'ultimo; tale flessibilità rappresenta l'elemento maggiormente innovativo del provvedimento in esame. Egli si dichiara poi contrario all'emendamento relativo al trasferimento ai servizi della competenza in materia di relazioni internazionali, che rientrano attualmente fra le competenze di ogni singolo dipartimento. Illustra, infine, un emendamento al comma 4, di carattere formale, presupposto di un altro, riferito all'articolo 11.

La senatrice Callari Galli sottolinea l'opportunità di una struttura di servizio che fornisca un adeguato supporto tecnico alle attività implicanti rapporti internazionali svolte dai dipartimenti.

Il senatore Spitella, nel dichiararsi d'accordo circa tale ultimo punto con le osservazioni formulate dal senatore Bompiani, fa presente che l'emendamento della senatrice Callari Galli, relativo alla soppressione del parere del Consiglio di Stato previsto dal comma 5, può essere accolto solo se diretto a riaffermare che tale parere è comunque dovuto in base a norme di carattere generale.

Il sottosegretario Saporito esprime parere favorevole su entrambi gli emendamenti del presidente Bompiani.

Dopo il ritiro dell'emendamento al comma 3 da parte della senatrice Callari Galli, che accoglie un invito in tal senso rivolto dal rappresentante del Governo, lo stesso sottosegretario Saporito esprime parere favorevole all'emendamento della senatrice Callari Galli al comma 4, mentre si rimette al parere della Commissione per quanto riguarda l'emendamento al comma 5.

Segue quindi una discussione circa l'opportunità di definire un rapporto fra dirigenti della Pubblica amministrazione ed esperti esterni preposti ai dipartimenti e ai servizi, nella quale intervengono i senatori Spitella (che si dice favorevole), Cabras, Manzini (che propone di indicare il limite massimo, derogabile in diminuendo), il sottosegretario Saporito e il presidente Bompiani. Questi fa presente che la questione può essere risolta tanto nell'articolo 10 quanto nell'articolo 11, limitando a dieci il numero degli esperti ivi previsti al comma 3.

La senatrice Callari Galli rileva la scarsa

utilità di definire un tetto numerico agli esperti esterni se non si indica nel contempo un tetto ai dipartimenti e ai servizi che quelli potranno dirigere. Esprime quindi la valutazione negativa del Gruppo comunista su questa parte del provvedimento che disegna, contro le aspettative, un Ministero elefantaco.

Si passa quindi ai voti.

Le Commissioni riunite respingono un emendamento della senatrice Callari Galli volto a ridurre il numero dei dipartimenti e dei servizi, su cui il presidente Bompiani e il sottosegretario Saporito avevano espresso parere contrario.

Viene quindi approvato, favorevole il sottosegretario Saporito, l'emendamento al comma 2 del presidente Bompiani, volto ad inserire alla fine le parole: «affari giuridici e legislativi».

La senatrice Callari Galli, su richiesta del sottosegretario Saporito, conferma di ritirare il proprio emendamento al comma 3.

Successivamente le Commissioni riunite approvano l'emendamento del presidente Bompiani al comma 4, volto a sopprimere le parole: «di cui alla tabella allegata alla presente legge»; un emendamento del senatore Spitella, volto a sopprimere la frase fra parentesi alla lettera a); la proposta del sottosegretario Saporito di colmare le lacune alla lettera h) con le parole «livello C» e «superiori»; un emendamento del senatore Spitella mirante a inserire, al termine della stessa lettera, le parole: «in misura non superiore a un terzo», e un emendamento della senatrice Callari Galli alla lettera i), sulla forma di emanazione degli atti ministeriali di programmazione.

Segue quindi una breve discussione sull'emendamento della senatrice Callari Galli al comma 5, volto a sopprimere il parere del Consiglio di Stato - nella quale intervengono il presidente della 1ª Commissione Elia, il senatore Spitella, il sottosegretario Saporito e il presidente Bompiani (che esprime parere contrario) - al termine della quale l'emendamento stesso, posto ai voti, è respinto.

Le Commissioni riunite approvano poi l'articolo 10 nel testo emendato.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 11.

Il presidente Bompiani illustra il testo dell'articolo elaborato dalla Sottocommissione. In esso si fissano le qualifiche funzionali, i relativi profili professionali del personale, nonché le corrispondenti dotazioni organiche, e si stabilisce che il consiglio di amministrazione e la commissione di disciplina del Ministero sono costituiti secondo le norme vigenti ed esercitano le funzioni ivi previste. L'emendamento precisa inoltre che il Ministro possa avvalersi di esperti a tempo pieno di elevata qualificazione, scelti, entro il numero di venticinque unità, tra il personale anche non dipendente dalle amministrazioni pubbliche, assunto con contratto di diritto privato di durata non superiore a un quinquennio, rinnovabile una sola volta, e ne fissa il relativo compenso. I dipendenti pubblici cui è conferito l'incarico sono posti in posizione di fuori ruolo, aspettativa o comando (in relazione ai rispettivi ordinamenti di provenienza) e ad essi è assicurato il trattamento economico in godimento, se più favorevole. È demandata ad un regolamento la disciplina delle modalità di conferimento dell'incarico, della sua durata in relazione ai contenuti ed alla natura delle prestazioni richieste, delle obbligazioni delle parti anche per l'esercizio del diritto di recesso. Per la costituzione di gruppi di lavoro o di commissioni, per collaborazioni a tempo parziale, nonché per incarichi di consulenza,

studio o ricerca, il Ministro può altresì avvalersi di altri esperti, i cui compensi sono annualmente determinati con decreto del Ministro, di concerto col Ministro del tesoro. Con decreto del Ministro sono anche definiti i criteri e le modalità per la formazione e l'aggiornamento del personale in servizio, anche al di fuori delle ordinarie procedure; i relativi corsi possono essere effettuati in parte anche all'estero.

Il presidente Bompiani dà infine conto di un proprio emendamento, finalizzato ad inserire un ulteriore comma, prima del comma 1, in base al quale la dotazione organica dei posti dirigenziali del Ministero e le relative funzioni sono quelle stabilite nell'allegata tabella A.

Il sottosegretario Saporito illustra un emendamento al comma 3, tendente ad espungere i riferimenti al compenso attribuito agli esperti a tempo pieno di cui il Ministro eventualmente si avvalga, siano essi scelti tra il personale estraneo alle amministrazioni pubbliche ovvero tra i dipendenti pubblici.

Egli propone inoltre di aggiungere, al termine del comma 3, una previsione in base alla quale a tutti i direttori di dipartimento è attribuito, per la durata dell'incarico, il trattamento economico determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, in misura non superiore a quello di professore universitario di prima fascia a tempo pieno. Ai direttori di servizio è attribuito, per la durata dell'incarico, il trattamento economico dei dirigenti superiori. I dipendenti pubblici incaricati della direzione di dipartimento, di servizio o di funzioni equiparate mantengono il trattamento economico in godimento, se più favorevole. Detto emendamento - rileva il sottosegretario Saporito - tende ad assicurare uniformità di trattamento economico al personale investito della direzione dei dipartimenti e servizi.

La senatrice Callari Galli pone l'esigenza di prevedere anche nella tabella allegata al disegno di legge il riferimento ai dirigenti generali al livello C.

A suo parere è inoltre eccessivo il numero dei dirigenti superiori, dei primi dirigenti e degli esperti esterni complessivamente configurabile sulla base del dettato dell'articolo 11: sarebbe preferibile prevedere che essi siano nel numero massimo di sessantacinque, onde evitare l'insorgere di un Ministero pletorico, nonché per corrispondere alle perplessità evidenziate nel parere della Commissione bilancio. Si riserva di formulare un emendamento in tal senso.

Il senatore Spitella propone di ridurre il numero complessivo dei dirigenti, di cui alla tabella allegata al disegno di legge in esame, da sessantacinque a quarantacinque, prevedendo altresì che il numero massimo dei dipendenti del Ministero nelle varie qualifiche risulti di 450 unità.

Intervengono quindi il presidente della Commissione Elia ed il sottosegretario Saporito, che pongono il problema della disparità tra gli emolumenti spettanti agli esperti esterni ed ai dirigenti dell'istituendo Ministero.

Il sottosegretario Covatta sottolinea che il numero dei dirigenti previsto nell'articolo 11 non è eccessivo, ove si considerino i compiti di indirizzo che verranno attribuiti al nuovo Ministero. Il rilievo di dare vita ad una struttura pletorica è inoltre destituito di fondamento, ove ci si richiami ad un concetto di autonomia reale e non ipotetica. Egli manifesta inoltre le proprie perplessità riguardo alle osservazioni del senatore Spitella, in quanto, ove si accogliesse la sua proposta, risulterebbe

sostanzialmente stabilito anche il numero degli esperti esterni, con il rischio di ingenerare una netta separazione fra le categorie del personale.

In merito al parere espresso dalla Commissione bilancio, egli puntualizza altresì che a tale Commissione spetta il compito di verificare la copertura finanziaria dei disegni di legge ad essa sottoposti, anziché esprimere valutazioni di merito.

Il senatore Spitella domanda di conoscere alcuni dati sulla consistenza numerica del personale attualmente in servizio alla Direzione generale universitaria del Ministero della pubblica istruzione, nonché sul personale attualmente addetto all'ufficio del Ministro per la ricerca scientifica.

Risponde il sottosegretario Saporito, richiamandosi alle informazioni dettagliate già a suo tempo fornite al Comitato ristretto e sottolinea come nel parere reso dalla 5ª Commissione sul disegno di legge n. 413 si insista affinché al trasferimento delle funzioni dall'una all'altra Amministrazione venga a corrispondere anche il trasferimento del relativo personale. A giudizio del Sottosegretario, la consistenza complessiva di personale, che si avrebbe sommando il personale in servizio alla Direzione generale anzidetta, nonché gli addetti all'ufficio del Ministro, ammonta a 627 unità. Mette comunque in guardia la Commissione dal pericolo di apportare riduzioni eccessive, le quali possono determinare disservizi e scarsa funzionalità.

Nel successivo dibattito intervengono il presidente Bompiani, il sottosegretario Covatta, il senatore Spitella e di nuovo il sottosegretario Saporito. Il presidente Bompiani, prospettando diverse ipotesi di riduzione del personale complessivamente considerato, manifesta il proprio favore per una consistenza totale di 550 unità. Il sottosegretario Covatta chiede a sua volta di conoscere il numero esatto dei dirigenti. Ancora il presidente Bompiani osserva come una eventuale revisione dell'organico del nuovo Ministero possa essere realizzata al momento dell'approvazione della legge di attuazione dei principi di autonomia universitaria. Dopo un breve intervento del senatore Spitella, il quale chiede anche egli di conoscere il numero dei dirigenti in servizio, il sottosegretario Saporito chiarisce che gli esperti esterni non sono chiamati a coprire posti previsti nella pianta organica, bensì soltanto a svolgere le relative funzioni dirigenziali.

Per il senatore Strik Lievers si tratta di inviare un segnale politico nella direzione dello snellimento dell'organico, tenendo conto delle osservazioni del sottosegretario Covatta; egli condivide comunque l'ipotesi, formulata dal presidente Bompiani, di rinviare in ogni caso una verifica sulla consistenza del personale al momento dell'approvazione della legge appena segnalata.

La senatrice Callari Galli si rammarica perché l'orientamento del sottosegretario Saporito sembri limitarsi ad un mero passaggio di personale nell'attuale consistenza dall'una all'altra Amministrazione. La senatrice insiste invece perché il trasferimento delle funzioni sia contrassegnato da una profonda revisione degli addetti. Preannuncia il voto contrario della propria parte politica qualora la proposta del sottosegretario Saporito non venga ritirata.

Il senatore Manzini si dichiara favorevole all'idea di stabilire un organico ridotto, anche in considerazione della difficoltà di disporre successivamente l'eventuale ridimensionamento. Egli ritiene però che non sia opportuno

no lasciare in forza presso il Ministero della pubblica istruzione il quindici per cento di personale che viene proposto in riduzione rispetto all'organico previsto dal testo del comitato ristretto; a suo parere sarebbe invece opportuno costituire un apposito ruolo ad esaurimento presso il nuovo Ministero. Dissentono da tale ipotesi il presidente della 1ª Commissione Elia ed il senatore Spitella.

Il sottosegretario Saporito, nell'accogliere la proposta del presidente Bompiani, fa presente che, a suo parere, il numero dei dirigenti può essere ridotto di non oltre cinque unità. Infatti, mentre per i dirigenti generali e superiori il trasferimento al nuovo Ministero rappresenta un'operazione a costo zero, per i primi dirigenti si è operato un sostanziale aumento rispetto al numero di quelli provenienti dalle originarie amministrazioni, in modo da incoraggiare il trasferimento di funzionari direttivi nella costituenda struttura.

In tal senso sollecitato dal senatore Spitella, il sottosegretario Saporito precisa che il numero di primi dirigenti previsto dall'articolo 11 è pressochè doppio rispetto a quello dei primi dirigenti attualmente addetti all'istruzione universitaria ed alla ricerca scientifica.

A tale proposito la senatrice Callari Galli rileva come proprio tale ultima osservazione del Sottosegretario rappresenti una conferma del sovradimensionamento dell'organico proposto dal testo in esame.

Si passa quindi ai voti.

Le Commissioni riunite approvano l'emendamento del presidente Bompiani, volto ad inserire un nuovo comma prima del comma 1 dell'articolo 11, con il quale si prevede che la dotazione organica dei posti dirigenziali sia stabilita nella tabella A allegata.

Le Commissioni riunite approvano successivamente, previa dichiarazioni di voto contrario della senatrice Callari Galli e del senatore Strik Lievers, le proposte del sottosegretario Saporito di definire in 550 il limite delle dotazioni organiche di cui al comma 1, esplicitando altresì che si tratta del personale di ruolo, e con l'intesa che la disposizione riguarda esclusivamente quello ricompreso fra il primo e il nono livello funzionale.

Segue quindi una discussione circa l'assetto del personale dirigente, con interventi del senatore Manzini, del sottosegretario Saporito e del presidente Bompiani, al termine della quale le Commissioni approvano un emendamento dello stesso presidente Bompiani, con cui si inserisce un nuovo comma dopo il comma 1. Esso prevede che il numero dei dirigenti, il livello delle funzioni, i posti di qualifica e i posti di funzione siano indicati nella tabella B allegata.

Viene quindi approvata una proposta emendativa del presidente Bompiani (su cui il sottosegretario Saporito si è rimesso alle Commissioni), con cui si riduce da 25 unità a 10 il numero degli esperti a tempo pieno previsti dal comma 3.

Il sottosegretario Saporito insiste quindi per l'ulteriore modifica all'articolo 11, al fine di evitare che gli esperti esterni godano di un trattamento economico migliore rispetto ai dirigenti generali del Ministero, pur svolgendo le medesime funzioni. Accolta tale proposta, le Commissioni riunite approvano anche l'articolo 11 nel testo emendato.

Si svolge quindi una discussione circa il numero totale di dirigenti da indicare nella tabella B. Dopo che hanno preso la parola il sottosegretario Saporito, il senatore Manzini e il presidente Bompiani, le Commissioni riunite approvano la proposta di quest'ultimo (contra-

rio il senatore Strik Lievers) di fissare tale numero in 55. Il sottosegretario Saporito si riserva di presentare il testo completo della tabella, elaborato sulla base di tale determinazione.

Si passa all'esame dell'articolo 12, concernente la Ragioneria centrale presso il Ministero.

Dopo una approfondita discussione, alla quale prendono parte il sottosegretario Saporito (che fa presente l'opportunità di ridurre il personale ivi previsto, in proporzione alla riduzione già apportata al personale del Ministero) e del sottosegretario Covatta (il quale ricorda come le funzioni della Ragioneria centrale dovrebbero risultare circoscritte, in seguito al conferimento di maggiore autonomia alle università), le Commissioni riunite approvano un emendamento dei senatori Manzini e Spitella, che riduce a 35 unità l'aumento della dotazione organica dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato.

Le Commissioni riunite approvano quindi l'articolo 12, così emendato, con riserva di coordinamento.

Il seguito dell'esame è rinviato.

CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo un ampio dibattito sull'ordine dei lavori, il presidente Bompiani avverte che le Commissioni riunite sono convocate per martedì 19 luglio, alle ore 21, con all'ordine del giorno il seguito dell'esame del disegno di legge n. 413.

La seduta termina alle ore 23,55.

COMMISSIONI 1ª E 7ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)
7ª (Pubblica istruzione)

MARTEDÌ 19 LUGLIO 1988

14ª Seduta

*Presidenza del Presidente della 7ª Commissione
BOMPIANI*

Intervengono il ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica Ruberti e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Saporito.

La seduta inizia alle ore 21,20.

IN SEDE REFERENTE

Istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica (413)
(Seguito dell'esame e rinnovo)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 12 luglio.

Prima di passare all'esame dell'articolo 13 del testo elaborato in sede ristretta, il presidente Bompiani, relatore, illustra un emendamento, volto ad inserire un articolo dopo l'articolo 12, con il quale si definisce la composizione del consiglio di amministrazione del Ministero. Secondo tale emendamento il consiglio, presieduto dal Ministro o da un Sottosegretario delegato, è composto dai dirigenti generali di ruolo del Ministero, dai direttori dei dipartimenti e dei servizi, da un rappresentante dei dirigenti di ruolo e da quattro rappresentanti

del personale. Tale emendamento si rende opportuno - fa presente l'oratore - per la difficoltà di applicare analogicamente al nuovo Ministero la normativa di ordine generale concernente gli altri Dicasteri.

Il comma 1, diretto a garantire la salvaguardia del principio del valore legale del titolo di studio negli statuti universitari emanati fino alla data di entrata in vigore della legge di attuazione dei principi di autonomia.

Un secondo emendamento, riferito al comma 2, modifica la composizione del Senato accademico integrato cui è attribuito il compito di approvare lo statuto. In particolare, è allargato a tutti i membri dei dipartimenti e degli istituti l'elettorato attivo per i rappresentanti di cui alla lettera a), mentre si mantiene la limitazione dell'elettorato passivo ai soli direttori; è stabilito un collegamento delle rappresentanze dei professori di ruolo, di cui alla lettera b), con le aree scientifiche presenti nell'Università; è garantita un'adeguata rappresentanza dei ricercatori; è riformulata, infine, la disposizione sulla rappresentanza del personale tecnico e amministrativo e degli studenti, in modo da accrescerne il numero sganciandola nel contempo dal collegamento con le facoltà.

La senatrice Alberici annuncia poi il ritiro di un emendamento al comma 3 - diretto a garantire, in caso di non approvazione in tempo utile della legge sulle autonomie, il carattere democratico degli organi di governo degli Atenei - riservandosi di presentare un ordine del giorno in Assemblea.

Illustra infine un emendamento al comma 4, diretto a stabilire il rispetto del vincolo di destinazione per l'edilizia scolastica dei mezzi finanziari di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 5.

Il Presidente illustra un emendamento al comma 2, diretto ad inserire il valore legale del titolo di studio fra i principi che devono informare gli statuti universitari. Illustra poi un emendamento con il quale si integra la composizione del senato accademico allargato con due rappresentanti e del personale amministrativo.

Il ministro Ruberti illustra a sua volta un emendamento al comma 2, relativo alla salvaguardia del principio del valore legale del titolo di studio, la cui formulazione è accolta tanto dal Presidente, quanto dalla senatrice Alberici in sostituzione delle loro analoghe proposte emendative.

Il Presidente si esprime poi in senso contrario all'emendamento illustrato dalla senatrice Alberici relativo alla composizione del senato accademico integrato per l'approvazione degli statuti. Egli rileva, infatti, come tale proposta sembri configurare un surrettizio esaurimento delle facoltà, in quanto sopprime qualunque collegamento fra queste ed i rappresentanti delle varie categorie.

Replica la senatrice Alberici, la quale osserva come le facoltà siano comunque istituzionalmente rappresentate dai presidi: il senato accademico stesso, ella prosegue, costituisce quindi l'organo di rappresentanza delle facoltà e la sua integrazione per l'approvazione degli statuti ha appunto lo scopo di dare adeguata rappresentanza alle altre componenti dell'università.

Il senatore Spitella, nell'avanzare talune perplessità sul sistema previsto dall'articolo 14, si esprime contro l'emendamento illustrato dalla senatrice Alberici, rilevando che esso appare *de jure condito* inapplicabile a causa dell'incertezza dei riferimenti istituzionali in esso contenuti.

Il senatore Strik Lievers fa presente come, nell'ipotesi più che probabile in cui la legge di attuazione dei principi di autonomia non sia approvata nel termine prescritto di un anno, l'articolo in esame sia destinato a svolgere un ruolo cruciale come fondamento di una sorta di fase costituente per le Università. Occorre pertanto estrema cautela nel definire questa normativa, specialmente per ciò che riguarda la composizione del corpo elettorale designato a nominare l'organo che darà vita ai nuovi statuti: vi è infatti il rischio di suscitare gravi tensioni nelle Università italiane. Il testo del Comitato ristretto delinea una composizione decisamente equilibrata che non può essere condivisa. Propone pertanto un sub-emendamento, volto a modificare l'emendamento dei senatori Alberici e Vesentini limitatamente alla lettera a).

Prende quindi la parola il senatore Cabras, il quale, ribadita l'importanza dell'articolo in discussione e ricordate le novità dirompenti a suo tempo introdotte nell'ordinamento universitario dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, rileva come nella fase costituente prospettata dal testo in esame occorra prevedere il concorso di tutte le componenti della vita universitaria. Se non può approvarsi l'emendamento dei senatori Alberici e Vesentini per le obiezioni di carattere tecnico già espresse dal senatore Spitella, tuttavia è possibile ricercare insieme senza contrapposizioni una soluzione capace di soddisfare le esigenze segnalate da tutti. Richiama a tale proposito le soluzioni proposte per la definizione delle aree disciplinari relative all'elezione dei componenti del CNST, di cui all'articolo 8, accantonato in precedenza.

Il senatore Vesentini, nel dirsi d'accordo con molte osservazioni dei senatori Strik Lievers e Cabras, respinge l'obiezione del senatore Spitella circa la variabilità dell'assetto dei comitati del CUN: infatti è ragionevole presumere che nel corso della fase transitoria accadrà solo una volta in ciascun Ateneo di dover approvare lo statuto.

Il senatore Chiarante ricorda le preoccupazioni che hanno ispirato le proposte della sua parte politica: in primo luogo garantire l'equilibrata presenza nell'organo incaricato di approvare il nuovo statuto di tutte le componenti universitarie, in secondo luogo arricchirlo di tutte le competenze disciplinari. Da ciò la necessità di una rappresentanza articolata anche secondo le aree disciplinari, così da riequilibrare un sistema rappresentativo fondato esclusivamente sulle facoltà. In tale prospettiva la strada suggerita dal senatore Cabras gli pare percorribile.

Prendono quindi la parola nella discussione il senatore Spitella (il quale obietta che in molte Università non sono presenti tutte le aree disciplinari) e il senatore Manzini (secondo il quale la questione più delicata è costituita dalla determinazione del corpo elettorale).

Successivamente il presidente della 1ª Commissione Elia richiama l'attenzione delle Commissioni riunite sul fatto che non tutte le facoltà hanno proceduto ad articolarsi in Dipartimenti, secondo l'originaria previsione del ricordato decreto del Presidente della Repubblica n. 382. Conseguentemente, sarebbe paradossale pretendere di imporre uno schema di rappresentanza rigidamente uniforme sul piano nazionale, che si imponga autoritativamente sulla grande varietà delle situazioni locali, e questo proprio in un provvedimento che dovrebbe essere ispirato alla promozione dell'autonomia universitaria. Il presidente Elia afferma quindi che la soluzione più equilibrata gli pare essere quella

proposta dal Comitato ristretto: pur valorizzando la presenza dei Dipartimenti, come realtà nuove del mondo universitario, essa nel contempo è pienamente rispettosa delle situazioni locali.

Il ministro Ruberti, premesso che l'articolo scaturisce da certa sfiducia nella possibilità di approvare entro il previsto termine di un anno la legge di attuazione dei principi di autonomia, si sofferma ad esaminare i problemi ai quali l'articolo in esame dovrebbe offrire una equilibrata soluzione. Occorre infatti conferire adeguata rappresentanza non solo alla funzione didattica svolta dall'Università (a questo fine è opportuna la presenza dei presidi), ma anche all'attività di ricerca (che si esprime nelle strutture dipartimentali), e in più garantire la presenza anche degli associati e dei ricercatori, nonché del personale amministrativo e degli studenti. Propone quindi di fornire nell'articolo in questione solo indicazioni di principio, rinviando la puntuale definizione della normativa, estremamente complessa da un punto di vista tecnico, ad un regolamento da emanare previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Vi è altrimenti il rischio di approvare un testo non sufficientemente meditato, suscettibile di creare gravi tensioni nell'Università.

Il presidente Elia prospetta l'ipotesi di una diversa soluzione, compiutamente definita nella legge, ma che demandi ai singoli Atenei la puntuale definizione dell'«organo costituente». È infatti discutibile il ricorso in una materia talmente delicata, cruciale per l'autonomia universitaria, ad una fonte di rango inferiore alla legge.

Il presidente Bompiani ribadisce il suo favore per la soluzione elaborata dal Comitato ristretto, che giudica equilibrata, rispettosa delle autonomie, capace di promuovere le novità senza peraltro imporre soluzioni preconfezionate. L'introduzione di un criterio di rappresentanza fondato sulle aree disciplinari potrebbe avere invece effetti dirompenti.

La senatrice Alberici rileva che, pur se possono essere condivise le preoccupazioni espresse dal presidente Elia in ordine ad una disciplina eccessivamente «vincolistica», resta il problema di identificare quale sia l'organo che, quale espressione dell'autonomia universitaria, sia abilitato a disporre circa l'integrazione del senato accademico.

Il presidente Elia osserva che tale soluzione può essere ricercata nella prefissazione di limiti minimi e massimi della rappresentanza delle varie categorie, entro i quali può scegliere un organo a carattere misto, come ad esempio il senato accademico riunito insieme al consiglio di amministrazione; in ogni caso è necessario stabilire tali criteri in sede legislativa e non regolamentare.

Dopo brevi interventi del senatore Agnelli e del senatore Santini, il presidente Bompiani fa presente come, a suo parere, il punto centrale della questione sia quello di non dare spazio ad un progetto di «smantellamento» delle facoltà. A tale osservazione replica vivacemente la senatrice Alberici.

Dopo un intervento del senatore Manzini, che propone di conservare per non più di una delle categorie rappresentate il collegamento con l'area scientifica, il ministro Ruberti propone di stabilire che sia il senato accademico integrato da un pari numero di direttori dei Dipartimenti ed istituti, di professori associati, di ricercatori e di rappresentanti del personale amministrativo, a stabilire i criteri per l'elezione della rappresentanza studentesca e quelli per assicurare un'adeguata presenza alle aree

disciplinari.

Concorda la senatrice Alberici.

Sono quindi posti ai voti ed approvati l'emendamento del Governo al comma 2, relativo ai principi informativi degli statuti e l'emendamento al comma 4 della senatrice Alberici e del senatore Visentini.

L'articolo 14 è quindi accantonato, in attesa che il Governo presenti la sua proposta di riformulazione delle modalità di integrazione del senato accademico.

Si passa all'esame dell'articolo 15.

Senza discussione sono approvati un emendamento del Governo al comma 3, in merito ai criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie destinate dallo Stato agli enti di ricerca fino all'entrata in vigore della legge di attuazione dei principi di autonomia, e l'articolo 15 nel testo emendato.

Si passa all'articolo 16.

Il presidente Bompiani illustra un emendamento al comma 1, con il quale si precisa che agli uffici della direzione generale universitaria trasferiti al nuovo Ministero è mantenuto in via transitoria il personale con le attuali mansioni. Illustra poi un altro emendamento, volto ad inserire un comma aggiuntivo al fine di istituire un consiglio di amministrazione provvisorio, che dovrà operare nella fase transitoria rappresentando adeguatamente tutte le categorie interessate.

Il sottosegretario Saporito illustra un comma aggiuntivo, con il quale si precisa che la tabella sugli organici delle qualifiche dirigenziali comprende il ruolo dei dirigenti con funzioni ispettive, da trasferire al nuovo Ministero. Egli precisa che si tratta di una disposizione a carattere puramente transitorio, che non implica alcun incremento dell'organico e serve a garantire la continuità dell'azione amministrativa. Esprime quindi parere favorevole sul secondo emendamento del relatore; questi a sua volta si dice favorevole all'emendamento del Governo.

Il senatore Spitella illustra poi un proprio emendamento volto in sostanza a trasferire le competenze amministrative relative al personale delle Università appartenente alle qualifiche funzionali settima e superiori (attualmente spettanti ancora al Ministero) alle Università stesse. Si tratta, egli osserva, di un necessario completamento dell'autonomia. Dopo che i senatori Vesentini e Strik Lievers si sono detti favorevoli all'emendamento del senatore Spitella, prende la parola il sottosegretario Saporito il quale, nel dichiararsi decisamente contrario, ricorda che all'inizio dell'esame del provvedimento si era convenuto sulla inopportunità di affrontare in questa sede i problemi del personale.

Vi è infatti il rischio di innescare pericolose rincorse fra le varie categorie. Oltretutto, egli conclude, si invade un ambito che richiede una preliminare consultazione sindacale. Dopo che il presidente Elia ha espresso il proprio dissenso rispetto a tale affermazione, la senatrice Alberici, nel dichiararsi sostanzialmente d'accordo con lo spirito dell'emendamento proposto dal senatore Spitella, fa presente che potrebbero essere ascoltate preventivamente le organizzazioni sindacali. Concorde il senatore Boato. La senatrice Alberici prosegue annunciando l'astensione del Gruppo comunista sui due emendamenti del relatore, e la viva perplessità sull'emendamento del Governo.

Il presidente Bompiani, preso atto del generale consenso riscosso dall'emendamento del senatore Spitella, ma anche delle perplessità circa l'ipotesi di una sua immediata approvazione, invita il presentatore a ritirarlo con l'impegno a ridiscuterlo, una volta approfondi-

ta la questione, nella prossima seduta.

Il senatore Spitella conviene su tale proposta.

Si passa quindi alle votazioni.

Le Commissioni riunite approvano il primo emendamento del presidente Bompiani, l'emendamento del Governo (previe dichiarazioni di astensione dei senatori Alberici e Strik Lievers) e il secondo emendamento del relatore, relativo al consiglio di amministrazione provvisorio (sul quale nuovamente la senatrice Alberici annuncia la propria astensione), nonché l'articolo 16 così emendato.

Si passa all'articolo 17.

Il presidente Bompiani ritira un proprio emendamento al comma 1, e ne illustra due, rispettivamente volti a modificare il comma 1 (diretto a sopprimere un inciso sul soprannumero nelle modifiche del nuovo Ministero) e ad aggiungere un comma 6, con i quali si introduce (qualora le domande di inquadramento nei ruoli del nuovo Ministero eccedano l'organico previsto dalla legge), un meccanismo di selezione fondato su graduatorie separate per ciascuna qualifica. Le graduatorie sono formulate sulla base delle relazioni redatte per ciascun dipendente interessato dai capi degli uffici.

La senatrice Alberici, favorevole al principio di rispettare con rigore il tetto dell'organico prefissato nella legge, si dice però contraria al metodo di selezione proposto dal relatore, troppo discrezionale, e si dichiara a favore di un sistema fondato sull'anzianità di servizio, almeno per le qualifiche inferiori. Illustra poi un emendamento al comma 6, volto a ridurre conseguenzialmente gli organici del Ministero della pubblica istruzione. Ritira poi un emendamento al comma 7.

Il sottosegretario Saporito si dice contrario agli emendamenti del relatore: le ipotesi di selezione delle domande in eccesso sono infatti sostanzialmente impraticabili. L'unica soluzione concreta consiste nel prevedere l'inquadramento in soprannumero di tutti i richiedenti il passaggio al nuovo Ministero, e il successivo riassorbimento di tale soprannumero.

Si passa ai voti.

Con distinte votazioni, le Commissioni riunite approvano il primo emendamento del relatore, un nuovo emendamento dello stesso relatore volto a sostituire il n. 3) del comma 1 con una formulazione tecnicamente più chiara, l'emendamento illustrato dalla senatrice Alberici sull'organico della Pubblica istruzione, l'emendamento del relatore sulla selezione delle domande (previa dichiarazione di voto contrario della senatrice Alberici), un emendamento del Governo con il quale si sostituisce il comma 7, dando vita a concorsi riservati per l'accesso alle qualifiche superiori a quella rivestita dal personale, e un emendamento del relatore al comma 11, sulle elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione della Pubblica istruzione.

Viene quindi approvato l'articolo 17 così emendato.

Si passa all'esame dell'emendamento del Governo al comma 2 dell'articolo 14, relativo alle modalità di integrazione del senato accademico per l'approvazione degli statuti, che era stato precedentemente accantonato.

Il senatore Boato, nel dichiararsi favorevole all'emendamento, esprime qualche perplessità sul fatto che sia il senato accademico a decidere della modalità di elezioni dei rappresentanti degli studenti, e osserva come sia opportuno stabilire che la rappresentanza delle aree disciplinari comprenda professori e ricercatori.

Il senatore Spitella propone di rinviare l'esame dell'emendamento in considerazione del fatto che esso innova profondamente il sistema previsto dalla Sottocommissione, sbilanciando oltretutto la rappresentanza a danno dei professori ordinari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 0,30.

COMMISSIONI 1ª E 7ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)
7ª (Istruzione)

MERCOLEDÌ 27 LUGLIO 1988

15ª Seduta

Presidenza del Presidente della 7ª Commissione
BOMPIANI

Intervengono il ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica Ruberti e i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Covatta e alla Presidenza del Consiglio Saporito.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (413)
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del testo elaborato dal Comitato ristretto, rinviato nella seduta del 19 luglio.

Il presidente Bompiani illustra un nuovo testo dell'articolo 8, sul Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (CNST), parzialmente accantonato in precedenza, che è stato elaborato a seguito dell'incontro informale tenuto ieri dal Comitato ristretto. Fra l'altro, al comma 2 è inserito un inciso volto a far salva la competenza degli altri organi collegiali del Ministero, mentre al comma 3 fra i membri di diritto è aggiunto il Presidente dell'Accademia nazionale dei Lincei. Il comma 7, poi, regola l'ordinamento del CNST per un primo biennio transitorio.

Passa quindi ad illustrare il nuovo testo che si propone per l'articolo 14, anch'esso definito a seguito dell'incontro predetto, sottolineando la particolare importanza del Senato accademico ivi previsto, poiché, nel caso - probabile - in cui la legge di attuazione dei principi di autonomia non entri in vigore nel previsto termine di un anno, al suddetto organo sarà deferito un potere statutario amplissimo, dai limiti fin troppo evanescenti.

Si apre quindi il dibattito sugli emendamenti relativi all'articolo 8.

Il senatore Cabras solleva dubbi circa la possibilità di riferire l'inciso introdotto al comma 2 dell'emendamento testè illustrato al CUN e al CNR; su proposta del ministro Ruberti, si conviene allora di menzionare espressamente, in tale sede, il CNR insieme agli organi collegiali del Ministero.

Il presidente della 1ª Commissione, senatore Elia, si sofferma sul problema, suscitato dalla formulazione del comma 3, relativo alla composizione del CNST, sottolineando in particolare la difficoltà di unire il requisito, richiesto per tutti i componenti, della elevata qualificazione ed esperienza scientifica, con il principio della elezione diretta di una quota di essi.

Il senatore Strik Lievers illustra quindi un proprio emendamento, con il quale si propone di diminuire il numero dei membri elettivi: infatti la previsione di un solo componente eletto per ciascuna area disciplinare dovrebbe consentire, nei limiti del possibile, l'emergere di candidature forti e prestigiose, piuttosto che il ricorso a più discutibili logiche spartitorie. Andrebbero di conseguenza ridotti anche i componenti di nomina ministeriale.

Ad un breve intervento del senatore Taramelli il presidente della 1ª Commissione senatore Elia replica osservando che la previsione della «elevata qualificazione» dei soli membri del CNST scelti dal Ministro era contenuta nel testo elaborato dal Comitato ristretto.

A parere del senatore De Rosa sarebbe invece opportuno espungere tale riferimento, che rischierebbe di far pensare ad una sorta di graduazione dei meriti tra i membri del CNST.

Il ministro Ruberti sottolinea che la differente formulazione delle lettere a) e b) del comma 3 deriva dal fatto che nel primo caso si tratta di membri eletti, mentre nel secondo di membri scelti dal Ministro: a proposito di questi si giustifica pertanto pienamente, a suo avviso, la previsione di una loro «elevata qualificazione».

Il presidente Bompiani, dopo aver riassunto le questioni all'attenzione delle Commissioni riunite, si sofferma in particolare sulla disciplina transitoria del funzionamento del CNST, posta al comma 7, e della quale egli sottolinea la particolare importanza e delicatezza. Al fine di facilitare comunque il rapido iter del provvedimento egli manifesta tuttavia la propria disponibilità a consentire a differenti formulazioni del comma medesimo.

Il senatore Vesentini, premesso il suo dissenso riguardo alla nuova formulazione proposta dal relatore, ed in particolare sulla composizione del CNST, si sofferma sul comma 3, lettera c), che prevede che del collegio faccia parte anche il Presidente dell'Accademia nazionale dei Lincei. Tale previsione rischia infatti di dar luogo a disomogeneità tra membri del CNST.

Egli non ritiene infine strettamente necessaria la previsione di un regime transitorio.

La senatrice Alberici rileva che la previsione dell'elevata qualificazione ed esperienza scientifica a proposito dei membri scelti dal Ministro è essenziale e costituisce una utile indicazione per il Ministro stesso. Dopo aver manifestato il proprio favore per l'emendamento proposto dal senatore Strik Lievers, sottolinea la necessità che si disciplini la fase transitoria del funzionamento del CNST, che dovrebbe tuttavia avere la durata di un anno. Pone infine l'esigenza che, nella fase della determinazione delle aree disciplinari, si acquisisca il parere del CNST, anche se ancora nella fase transitoria di funzionamento.

Il senatore Spitella, dopo aver rilevato l'opportunità di prevedere la sussistenza del requisito dell'elevata qualificazione ed esperienza scientifica a proposito dei soli membri scelti dal Ministro e dopo aver manifestato il proprio favore alla partecipazione del Presidente dell'Accademia nazionale dei Lincei, dichiara di accedere alla formulazione della disciplina transitoria proposta dal relatore.

Dopo ulteriori interventi del ministro Ruberti (a parere del quale la previsione di una durata di due anni del CNST in sede di prima applicazione della normativa appare congrua, ove si tenga conto dei tempi necessari per l'indizione delle elezioni) e del presidente della 1ª Commissione senatore Elia (che si riserva di approfondire la materia di cui al

comma 6 dell'articolo 8), le Commissioni riunite procedono all'approvazione di una norma aggiuntiva al comma 2 secondo la proposta del relatore, modificata dal ministro Ruberti.

Il presidente Bompiani mette quindi in votazione il comma 3, relativo alla durata e alla composizione del CNST, secondo il quale tale organo ha una durata di quattro anni ed è presieduto dal Ministro.

Esso è poi composto da due membri eletti per ciascuna delle aree disciplinari individuate, in numero non superiore a 12, con apposito regolamento, da un egual numero di membri di elevata qualificazione ed esperienza scientifica, scelti dal Ministro nell'ambito della ricerca universitaria, sentite le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dal Presidente del CNR, dal Presidente dell'INFN, da un rappresentante designato dal CUN, da un rappresentante designato dalla Conferenza permanente, dei Rettori, da un rappresentante designato dal Consiglio per le ricerche astronomiche, dal Presidente o da un rappresentante dell'Accademia Nazionale dei Lincei.

Le Commissioni riunite procedono quindi all'approvazione del comma 4, secondo cui i membri del CNST sono nominati con decreto del Ministro, e quanto ai membri di cui alle lettere a) e b) del comma 3 non possono essere immediatamente rieletti o confermati, nè possono appartenere contemporaneamente al CUN e ai suoi comitati consultivi ovvero ai Comitati di consulenza del CNR.

Il presidente Bompiani mette quindi in votazione il comma 5, che risulta approvato; secondo tale disposizione il CNST si avvale di supporti tecnici ed organizzativi, e a questo fine è istituito un apposito ufficio di segreteria tecnica-organizzativa presso il Ministero. Il CNST si può avvalere della collaborazione e del contributo di competenza degli organismi preposti alla ricerca scientifica e tecnologica della università e degli enti pubblici di ricerca, in particolare del CNR.

Dopo aver accantonato il comma 6, le Commissioni riunite procedono quindi all'approvazione del comma 7, secondo il quale in sede di prima applicazione il CNST ha una durata di due anni e la componente elettiva di cui alla lettera a) del comma 3 è costituita da membri eletti, uno per ciascuno dei comitati consultivi del CUN e dei comitati di consulenza del CNR.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente Bompiani avverte che le Commissioni riunite sono convocate per domani, 28 luglio, alle ore 15,30, con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 17.

COMMISSIONI 1ª E 7ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)
7ª (Istruzione)

GIOVEDÌ 28 LUGLIO 1988

16ª Seduta

Presidenza del Presidente della 7ª Commissione
BOMPIANI

Intervengono il ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica Ruberti e i sottosegretari di Stato

per la pubblica istruzione Covatta e alla Presidenza del Consiglio Saporito.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE REFERENTE

Istituzione del Ministero della università della ricerca scientifica e tecnologica (413)
(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente Bompiani ricorda come nella precedente seduta si sia accantonato il comma 6 dell'articolo 8, relativo al regolamento di organizzazione del CNST. Al riguardo, egli dà conto di una nuova formulazione, da lui predisposta, in base alla quale le grandi aree scientifico-disciplinari saranno individuate, anche con riferimento alle classificazioni internazionali, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, con decreto del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, sentiti i comitati del CUN ed i comitati di consulenza del CNR. Con lo stesso decreto verranno altresì disciplinate le modalità di elezione dei membri per ciascuna delle aree disciplinari del CNST, nonché l'organizzazione interna e il funzionamento del Consiglio. Detta disciplina prevederà l'attribuzione dell'elettorato attivo e passivo per ciascuna area disciplinare ai docenti ed ai ricercatori delle Università ed ai ricercatori degli enti pubblici di ricerca, garantendo inoltre che l'elezione di almeno un quarto dei membri avvenga tra i ricercatori degli enti pubblici di ricerca. Alle deliberazioni del CNST è assicurata adeguata pubblicità; il Consiglio può inoltre svolgere audizioni e chiamare a partecipare ai propri lavori, senza diritto di voto, esperti esterni.

Il presidente della 1ª Commissione Elia, rileva che occorre prevedere quali siano le aree disciplinari di riferimento ovvero demandarne l'individuazione ad un momento successivo, precisando che essa avverrà per grandi ripartizioni di settori scientifico-didattici, in modo da consentirne una equilibrata rappresentanza nella componente elettiva del Consiglio.

Egli dà quindi conto di una stesura del comma 6, da lui predisposta, in base alla quale, in relazione ad ogni area disciplinare, sono costituiti tre collegi nazionali: nel primo, l'elettorato attivo e passivo è attribuito ai professori di ruolo di prima fascia e ai direttori di ricerca e soggetti equiparati; nel secondo ai professori di ruolo associati e ai primi ricercatori; nel terzo ai ricercatori universitari ed ai ricercatori degli enti di ricerca. In ogni collegio risulta eletto chi riporta il maggior numero di voti validi. Le modalità di elezione dei membri, l'organizzazione interna ed il funzionamento del Consiglio sono disciplinati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro. Il Consiglio ha facoltà di adottare un proprio regolamento interno; esso può svolgere audizioni e chiamare a partecipare ai propri lavori, senza diritto di voto, esperti esterni. Il funzionamento di esso è retto dai principi generali regolanti l'attività degli organi collegiali pubblici; alle deliberazioni è assicurata adeguata pubblicità.

Dopo un breve intervento del presidente Bompiani (che dichiara di condividere i contenuti del nuovo testo del comma 6, predisposto dal senatore Elia), prende la parola il senatore

Strik Lievers, il quale manifesta le proprie riserve sulla costituzione di tre collegi nazionali, nell'ambito di ogni area disciplinare, proposta dal presidente della 1ª Commissione Elia. Con tale meccanismo - egli osserva - si determina infatti un consistente aumento del numero dei soggetti eletti e si dà luogo ad una caratterizzazione per fasce di elettorato che non gli pare condivisibile, obbligandosi inoltre i ricercatori ad eleggere i propri rappresentanti esclusivamente all'interno della propria categoria.

Concorda con queste osservazioni il senatore Chiarante, il quale, pur comprendendo le preoccupazioni alla base del nuovo testo proposto dal presidente della 1ª Commissione Elia, non si dichiara tuttavia convinto dei risultati cui il meccanismo ivi previsto dà luogo. A parere del Gruppo parlamentare comunista il CNST doveva infatti costituire non già un organismo finalizzato alla rappresentanza per categoria, bensì un organismo composto da soggetti di elevata qualificazione scientifica. Per questi motivi la sua parte politica non ha mai avuto la preoccupazione che alcune maggioranze categoriali potessero schiacciare altre, ma ha piuttosto sempre avuto presente la finalità di non dar luogo ad un organismo eccessivamente pletorico.

Il sottosegretario Saporito, dopo aver svolto alcune puntuali osservazioni riguardanti la formulazione del comma 6, proposta dal presidente Bompiani, sottolinea l'esigenza di concludere l'iter del provvedimento nei tempi più rapidi.

Concordano con questa esigenza il presidente Bompiani ed il presidente della 1ª Commissione Elia.

Il senatore Spitella si dichiara favorevole alla proposta del senatore Elia sul sistema di elezione, osservando che si potrebbe eliminare ogni limite previsto all'elettorato passivo, così da evitare le difficoltà prospettate dal senatore Strik Lievers.

Le Commissioni riunite successivamente accolgono la prima parte del comma 6, secondo la stesura del presidente Bompiani, nonché la definizione dei quattro criteri cui il decreto di attuazione dovrà attenersi, secondo quanto proposto dal presidente della 1ª Commissione Elia. Si conviene quindi di accantonare l'esame di un emendamento relativo al sistema elettorale ed alla ripartizione dei collegi elettivi, suggerito dal senatore Elia, e di passare all'esame dell'articolo 14, relativo all'integrazione del senato accademico nella fase transitoria.

Il presidente della 1ª Commissione Elia illustra un proprio emendamento a tale articolo, volto a introdurre un nuovo comma, con il quale si definiscono taluni principi minimi che i nuovi statuti delle Università dovranno comunque rispettare: fra l'altro, l'elettività del Rettore, il rispetto dello stato giuridico dei docenti e dei ricercatori, la previsione di curricula didattici coerenti ed adeguati al valore legale dei titoli rilasciati.

Egli osserva al riguardo che la norma potrebbe essere sospettata di incostituzionalità non solo nel caso in cui venisse troppo ridotta la sfera dell'autonomia universitaria, ma anche se non venisse posto alcun limite all'autonomia stessa.

Il senatore Manzini illustra un emendamento, con il quale si ridefinisce la composizione del senato integrato, al fine di procedere alla cosiddetta «fase costituente». Si tratta, a suo dire, di una soluzione equilibrata, che conferisce adeguata rappresentanza alle diverse cate-

gorie presenti nell'Università.

Il senatore Strik Lievers illustra a sua volta un emendamento con il quale si propone una diversa composizione del senato accademico integrato: a fronte dei problemi e delle divaricazioni emerse, questa soluzione, già proposta dal Governo ma poi ritirata, appare a suo avviso l'unica ipotesi di mediazione praticabile.

Il presidente Bompiani fa presente al senatore Strik Lievers che il testo da lui illustrato in verità riproduce un'ipotesi già abbandonata fin dagli ultimi incontri informali.

Il senatore Vesentini, premesso di opporsi decisamente alla proposta del senatore Manzini, che darebbe la maggioranza assoluta ai professori ordinari, illustra un emendamento da lui presentato insieme al senatore Spitella, con il quale si intende tener conto delle particolarità che caratterizzano l'ordinamento degli istituti superiori di grado universitario ad ordinamento speciale.

Il presidente Bompiani sospende quindi la seduta, per consentire ai Commissari di partecipare alle votazioni in Assemblea.

La seduta, sospesa alle ore 17,10, è ripresa alle ore 17,50.

Il senatore Vesentini dichiara che, per le modalità con le quali è stata sospesa la seduta, nonostante ci fosse ancora la possibilità di procedere alle votazioni, non intende partecipare ulteriormente ai lavori delle Commissioni riunite, e si riserva di far conoscere in Assemblea la sua valutazione sul testo in esame.

Il presidente Bompiani replica facendo presente di aver dovuto sospendere l'esame, poichè era stata indetta una votazione in Assemblea, e d'altra parte già molti senatori di tutti i Gruppi si stavano recando a votare. Pur nella consapevolezza delle difficoltà derivanti dalla concomitante attività dell'Assemblea, l'esame del provvedimento può quindi riprendere, al fine di giungere alla conclusione nel corso della seduta.

Il senatore Chiarante si associa alle affermazioni del senatore Vesentini e aggiunge che, di fronte alla continua presentazione di testi, e alla strenua ricerca di soluzioni mediatricie, che peraltro prescindono totalmente dalle istanze prospettate dal Gruppo comunista, anche la sua parte politica non intende partecipare ulteriormente al dibattito, riservandosi di esprimere le proprie valutazioni in Assemblea.

Anche il senatore Strik Lievers si associa al senatore Vesentini, facendo presente che la presente situazione non corrisponde allo spirito costruttivo con il quale finora si sono svolti i lavori delle Commissioni riunite.

Il senatore Manzini esprime rammarico per il fatto che i colleghi abbiano male interpretato la decisione del Presidente, che non intendeva in alcun modo avere carattere dilatorio. Nel corso delle ultime sedute, la oggettiva difficoltà degli argomenti in discussione è stata affrontata da tutti con spirito costruttivo e aperto alle ragioni altrui. Conferma infine l'intenzione della sua parte politica di concludere l'esame del provvedimento, senza ulteriori rinvii.

La senatrice Callari Galli ricorda che i senatori comunisti - cui si era associato anche il senatore Spitella - intendevano votare subito gli emendamenti all'articolo 14, poichè c'era ancora un margine di tempo prima delle votazioni dell'Assemblea, e prospetta l'ipotesi che il presidente Bompiani sia stato indotto ad anticipare la sospensione della seduta al fine di favorire la maggioranza.

Prende quindi la parola il presidente della 1ª Commissione Elia, il quale dichiara di rinunciare a presentare l'emendamento da lui elaborato sulla base dei suggerimenti del senatore Spitella, e di ritirare la restante parte del suo emendamento all'articolo 8, al fine di dissipare ogni timore di volontà dilatorie; invita peraltro il presidente Bompiani a ritirare la parte del suo emendamento che pone una riserva a favore dei ricercatori, facendo presenti le gravi difficoltà cui tale disposizione darebbe luogo.

Dopo che il presidente Bompiani ha aderito alla richiesta, modificando in conseguenza il suo emendamento, le Commissioni riunite lo approvano.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 14, precedentemente accantonati.

Il senatore Cabras, nel dirsi pienamente consapevole delle legittime preoccupazioni che stanno alla base delle proposte emendative presentate su tale articolo, osserva che tuttavia l'esito finale potrebbe contraddire tutto il dibattito svoltosi finora circa la promozione e lo sviluppo dell'autonomia universitaria. Vi è infatti il rischio di condizionare negativamente la futura legge sull'autonomia, attraverso la precostituzione di una serie di regole e vincoli. Annuncia quindi che voterà contro l'articolo 14 e tutti i relativi emendamenti.

Interviene allora il ministro Ruberti, il quale fa presente come il testo originario del Governo, pur prefigurando due fasi successive di attuazione della nuova disciplina, non prevedesse affatto alcun regime transitorio, e che questo è stato voluto dalle Commissioni riunite, suscitando poi tutti i problemi ora divenuti evidenti. Dichiara comunque di non poter condividere un testo nel quale non si faccia menzione dei dipartimenti.

Il sottosegretario Covatta, poi, afferma che le considerazioni svolte dal senatore Cabras meritano attenzione: appare infatti evidente che quanto più le Commissioni riunite si dedicano all'elaborazione dell'articolo, tanto più vi è il pericolo di giungere a risultati che contraddicono le finalità originarie. Si associa quindi alla proposta suppressiva del senatore Cabras.

Il senatore Arduino Agnelli osserva che comunque la Costituzione, attraverso la riserva di legge, pone limiti alla potestà statutaria; si associa quindi alla proposta di sopprimere l'articolo 14.

Interviene poi il senatore Spitella, il quale, dopo aver ricordato come fosse intendimento di tutte le forze politiche dare avvio all'autonomia universitaria, pur nella realistica previsione di un ritardo nella approvazione della legge di attuazione rispetto al limite di un anno, invita a non abbandonare frettolosamente la soluzione transitoria delineata nell'articolo 14, che era stata proposta al fine di evitare una più che probabile difficoltà della vita universitaria. Insiste quindi sulla necessità di definire legislativamente, nell'articolo in questione, i confini entro i quali può esercitarsi tale potestà statutaria, con particolare riferimento alla salvaguardia del valore legale dei titoli di studio.

Il senatore Cabras replica che, sopprimendo tale articolo e la fase transitoria ivi prevista, non vi sarebbe alcun pericolo di vuoto legislativo o di arbitrario esercizio della potestà statutaria degli atenei, dal momento che il Ministro conserva poteri di controllo.

Anche il presidente della 1ª Commissione, senatore Elia, ravvisa l'esigenza di prevedere una disciplina per la fase transitoria, che, lungi dal costituire un condizionamento per il

futuro, faciliterebbe, al contrario, l'individuazione e l'esplicitazione di determinati principi della legislazione vigente.

Il ministro Ruberti dichiara alla fine di non opporsi a tale emendamento, pur augurandosi che esso risulti sostanzialmente vanificato per effetto di una rapida approvazione della futura legge sull'autonomia universitaria.

Il presidente Bompiani mette quindi ai voti l'emendamento all'articolo 14 proposto dal presidente della 1ª Commissione Elia, che risulta approvato.

Si passa quindi all'emendamento all'articolo 14 proposto dal senatore Manzini.

Dopo interventi favorevoli del presidente Bompiani e del presidente della 1ª Commissione Elia, il ministro Ruberti osserva che esso tocca materia di particolare delicatezza; esprime, altresì, preoccupazione per la situazione che può determinare a carico di talune categorie che operano nell'Università e che possono, a suo parere, sentirsi mortificate. Al fine di permettere il raggiungimento di una soluzione di maggiore equilibrio, egli pone l'esigenza che si stabilisca che il senato accademico venga integrato da un maggior numero di professori associati, nonché da un numero di rappresentanti dei ricercatori, del personale tecnico ed amministrativo e degli studenti uguale a quello delle facoltà.

Il presidente Bompiani pone quindi in votazione l'emendamento proposto dal ministro Ruberti, che viene approvato.

Risultano pertanto preclusi gli altri emendamenti.

Le Commissioni riunite procedono quindi all'approvazione dell'emendamento aggiuntivo all'ultimo comma dell'articolo 14, proposto dai senatori Spitella e Vesentini, nonché all'approvazione dell'articolo 14 nel suo complesso.

Senza discussione le Commissioni riunite approvano poi una proposta di coordinamento, relativa all'articolo 7, che meglio definisce i rapporti tra lo statuto e i regolamenti universitari.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 17.

Il senatore Spitella illustra un suo emendamento finalizzato a devolvere alle Università e agli istituti di istruzione universitaria tutte le attribuzioni spettanti all'amministrazione centrale della Pubblica istruzione per il personale appartenente alle qualifiche funzionali settima e superiori alla settima ed ad affidare alla competenza del Rettore e del direttore i provvedimenti disciplinari da adottare nei confronti del personale tecnico e amministrativo.

Dopo un intervento del ministro Ruberti, che esprime al riguardo alcune perplessità, il senatore Spitella ritira l'emendamento.

Si passa quindi ad esaminare un emendamento proposto dal presidente Bompiani, finalizzato ad abrogare esplicitamente le disposizioni incompatibili con la legge in discussione.

Dopo interventi del sottosegretario Covatta (che pone l'esigenza di garantire la compatibilità tra la nuova normativa e la disciplina dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio, attualmente in discussione alla Camera) e del ministro Ruberti (che rileva l'opportunità di verificare con esattezza quali siano le norme abrogate), l'emendamento, posto in votazione, risulta accolto, nella sola parte in cui si prevede l'abrogazione implicita delle norme incompatibili.

La senatrice Callari Galli illustra quindi un emendamento aggiuntivo avente ad oggetto le Accademie di belle arti e gli ISEF.

Dopo interventi del senatore Manzini (contrario all'inserimento di tale previsione) e del sottosegretario Covatta (che invita la senatrice a ritirare la proposta, anche in vista delle imminenti riforme delle Accademie di belle arti e degli ISEF) la senatrice Callari Galli dichiara di mantenere l'emendamento, che, posto ai voti, risulta respinto.

Le Commissioni riunite procedono infine

all'approvazione dell'articolo 18 nel testo del Comitato ristretto, riguardante la copertura finanziaria del disegno di legge.

Il sottosegretario Saporito annuncia che il Governo si riserva di presentare in Aula un emendamento riguardante la sede dell'istituendo Ministero e le conseguenti nuove esigenze finanziarie.

Le Commissioni riunite conferiscono quindi mandato al presidente Bompiani ed al presidente della 1ª Commissione Elia, di riferire all'Assemblea in senso favorevole al disegno di legge.

La seduta termina alle ore 19,15.

VERBALE DEL CONFRONTO CUN-GALLONI DEL 23 GIUGNO

Come già annunciato (v. "Università Democratica", n. 47, luglio 1988, p. 8), si riporta, dopo la sua approvazione nella seduta del CUN del 20-22 luglio, il verbale del confronto CUN-Galloni avvenuto il 23 giugno 1988 sulle questioni dell'ateneo, del piano quadriennale e dei fondi di ricerca.

CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE - ROMA

VERBALE della sessione di Giugno 1988 (gg. 23, 24, 25)

1. Ore 12.00 Comunicazione Ministro su MOZIONI presentate
Sessanta minuti di discussione e discussione
- 23/6/1988 a.m. -

Inizia la seduta con la presenza dell'On. le Giovanni Galloni, Ministro della Pubblica Istruzione e Presidente del CUN. Il Vice Presidente ringrazia il Ministro e ricorda di aver inviato al Ministro stesso su mandato del Consiglio, una lettera con allegati 4 documenti depositati presso la Vice Presidenza al termine della seduta ne di Maggio, sospesa per continuare la discussione in presenza del Ministro-Presidente.

Chiarisce il Vice Presidente riguardo allo scambio di note con il Ministro che in ogni caso non è mai stato suo intenzione far riferimento a procedure non corrette su singoli problemi da parte del Ministro o del Direttore Generale, pur in presenza di difformità di valutazioni generali sulle procedure a volte seguite. Ricorda che i problemi sui quali è stato richiesto un dibattito sono: Piano quadriennale, Procedure Concorsi, Ricerca scientifica (60% e Fondo grandi attrezzature).

Il Ministro - intervenendo - ritiene di trattare prima dei Concorsi, poi degli altri problemi.

Il Ministro ricorda che è stato suo impegno ripristinare la cadenza biennale dei Concorsi, non essendo possibile una interruzione della vita risolutiva dell'Università nemmeno in ragione dell'impegno politico riguardo al trasferimento di competenze sull'Università ad altro Ministero.

Sui Concorsi è stato richiesto al CUN un parere - non vincolante - parere che non è stato disatteso, nel senso che, avendo preso atto di alcune ulteriori pressanti richieste, si è inteso integrare la prima assegnazione; le richieste che ad una successiva verifica non sono state trovate sussistenti sono state depennate dal Bando. Il Ministro informa inoltre il Consiglio che la Corte dei Conti ha formulato rilievi ai quali l'Amministrazione ha risposto; i ritardi derivano dalla lentezza delle procedure di controllo.

Riguardo al Concorso per Associato si sta procedendo anche in questo caso interrompere l'iter per il Bando sarebbe dannoso, fermo restando il fatto che l'atto finale sarà decretato dal Ministro al momento competente. Il trasferimento di competenza infatti non può fermare la normale amministrazione.

La Corte dei Conti ha anche chiesto chiarimenti sui rapporti tra Piano quadriennale e Concorsi. L'Amministrazione ha inviato alla Corte dei Conti lo schema ministeriale di Piano.

Riguardo al Piano quadriennale il Ministro giudica di alto valore il parere del CUN; sono stati inviati alla Università sia lo schema ministeriale che il I parere CUN, pur non essendo probabilmente obbligatorio questo passaggio, perché in senso giuridico-formale la nuova normativa (Legge 590/1982) ha forse sostituito quella vecchia (DPR 382/1980). Il Ministro propone che dopo le risposte delle Università lo Schema di Piano venga riformulato da una Commissione mista (Ministeriale-CUN) e poi inviato al CUN. Gli aspetti territoriali e quelli di area culturale (Corsi di laurea) sono quelli principali da esaminare. Riguardo alla Ricerca scientifica ed al Fondo Grandi attrezzature ritiene che le proposte del CUN sul 60% possono creare difficoltà ad Università che nel passato hanno avuto finanziamenti maggiori per iniziative non ancora completate.

Riguardo al fondo Grandi attrezzature ritiene che il CUN tramite i Comitati consultivi deve dare un parere tecnico sulla validità tecnico-scientifica delle richieste ferma restando l'autonomia nella scelta di quali progetti effettivamente finanziare tra le richieste ritenute valide dal CUN.

I rapporti tra CUN e Amministrazione sono a volte difficili anche per l'interdeterminazione e l'oscurità della legislazione sui compiti del CUN. Le frizioni e la conflittualità, cui ha fatto cenno il Vice Presidente Frati, derivano da questa carenza di normativa, che si intreccia con il problema dell'autonomia. Conclude ritenendo comunque positiva la dialettica in corso.

Intervengono quindi i Consiglieri
MIRAGLIA; ritiene che l'istituzione del nuovo Ministero non possa rallentare la normale amministrazione; sostiene l'opportunità che il Bando concorsuale riguardi solo le Cattedre a turn-over, in linea con quanto suggerito nel rilievo della Corte dei Conti. Certamente il Ministro non ha l'obbligo di ritenere vincolante il parere del CUN, che però è obbligatorio, come è necessaria la richiesta delle Facoltà. Sul Piano quadriennale il Ministro ed il CUN erano partiti bene; la Legge 590/1982 non prevede il parere del CUN né delle Università, per cui l'unica interpretazione è che il DPR 382/80 e la Legge 590/1982 si integrano. Già con il Ministro FALCUCCI era chiaro che vi era un altro Ministero dell'Università; questo è ancor più evidente oggi con il Sottosegretario COVATTA che fa e disfa, privilegiando rapporti con i Rettori secondo una concezione e una pratica di tipo clientelare di questo Ministero.

ANTONELLI; (estensore della mozione n. 4) - Ritiene di dissentire sulla tesi della abolizione implicita di alcune norme. Infatti

l'art. 15 delle Disposizioni preliminari del Codice civile, prevede soltanto 3 casi di abrogazione di norme preesistenti da parte di una nuova legge: l'abrogazione esplicita, l'incompatibilità delle vecchie norme con le nuove, la disciplina completa nella nuova legge di tutta la materia. Nessuna di queste 3 fattispecie si verifica, né per l'iter di formulazione del Piano quadriennale previsto dall'art. 2 D.P.R. 382/80, né per la messa a concorso di cattedre universitarie di cui alla legge 766/73. Quanto poi alla critica al CUN perché in base ai suoi criteri ad alcuni Atenei sarebbero destinati fondi del 60% in misura inferiore all'anno precedente, occorre osservare che vi è stata la nota riduzione del relativo Capitolo; non si comprende come l'Amministrazione possa assegnare somme uguali ai singoli Atenei con un totale diminuito.

FLEGNANI Ricorda che sulle Grandi attrezzature il ministro prese impegno a comunicare esistenza del Fondo e modalità di accesso alle Università, così come a formare una Commissione istruttorie (Presidenti Comitati consultivi). La sottrazione dal Capitolo della ricerca dei 50 miliardi è avvenuta con la istituzione di

un nuovo capitolo (5502) nella tabella finale, della cui esistenza non vi è traccia nel testo della legge. Occorre allora uno strumento legislativo per gestire questi fondi. La proposta del Ministro (Commissione di valutazione) è accettabile. Riguardo alle lamentele delle Università sul 60% il CUN ha chiesto di conoscerle; i criteri del CUN sono stati determinati a Dicembre 1987 in modo obiettivo e trasparente in assenza di qualsiasi documentazione su esigenze particolari delle Università, documentazione mai inviata al CUN. C'è un danno da parte dell'Amministrazione che non ripartisce i fondi 60%.

FRANZONI Ritiene che la Presidenza effettiva del CUN da parte del Ministro sia un fatto positivo. Preoccupazioni e disagio derivano dal conflitto tra norme di legge sulle competenze del CUN e le aspirazioni del CUN.

Ritiene che il Vice Presidente sia meritorio per molti aspetti e che abbia innescato, indotto dal Consiglio, un tentativo di trasformare i compiti del consesso. Ricorda di aver chiesto a suo tempo l'integrazione delle norme di legge onde avere una certezza interpretativa. L'invio alle Università del Piano quadriennale ha risolto il problema nei fatti, non sul piano del diritto. Ritiene che i Concorsi debbano essere effettuati su tutte le Cattedre disponibili, comprese quelle assegnate dal Ministro su parere del CUN e rideliberate dalle Facoltà. Sulle 52 Cattedre ritiene che le Facoltà debbono essere informate. Fa presente al CUN che modifiche d'ordinamento (come per il Corso di Laurea in Scienze biologiche) rendono necessarie assegnazioni di ruoli. Sulle Grandi attrezzature il CUN non c'entra. Al budget complessivo per la ricerca mancano 200 miliardi in relazione ai criteri di cui alla Legge 590/1982. Vi è l'esigenza che il CUN esca dal suo equivoco istituzionale. Ritiene che il CUN non debba essere auditato dalle Commissioni parlamentari, né debba avere compiti di amministrazione attiva.

SVELTO; Dichiaro di voler interpretare nell'interesse dell'Università i punti all'odg. Ritiene che debbono essere valorizzati criteri obiettivi e metodi trasparenti. Sulle 52 Cattedre ritiene che siano necessari la richiesta delle Facoltà ed il parere del CUN. È perplessa su quanto affermato dall'Amministrazione circa una discrezionalità senza criteri. Se l'assegnazione delle Cattedre è avvenuta sulla base dei criteri CUN, ritiene di non sollevare ulteriori obiezioni. Sul Fondo di 50 miliardi rileva che nel passato non vi sono state certamente assegnazioni obiettive. Sul Piano la proposta COVATTA è apprezzabile nella parte generale, non nelle conclusioni, scorrenti dalla parte generale. Non è mai avvenuta la consultazione delle Università. Nell'Università di Pavia - ad esempio - non vi è mai stata una formale consultazione delle Facoltà. Concorda sulla Commissione ristretta.

BERALEVICH; Ricorda che il CUN rappresenta la sostanza dell'Università; per questo i pareri del CUN hanno la solidità dei pareri tecnici, ma investono sempre la politica complessiva dell'Università. Non è possibile disgiungere queste due funzioni. Una seconda considerazione è che le procedure debbono essere sempre certe e note. Ritiene sulle Cattedre che il parere - peraltro non vincolante - riguardi le singole richieste di concorso. Sul Piano quadriennale la procedura a suo tempo indicata dal CUN era corretta. La Commissione mista può essere costituita se rimane la competenza del CUN a vagliare come organo le risposte delle Università. Chiede al Ministro che le procedure sul Concorso degli Associati siano il più possibile chiare.

GALLO; Fa presente che non è la stessa cosa se ci sono o no i pareri delle Facoltà o del CUN (sulle Cattedre o Sul Piano quadriennale). La procedura prescrive certi pareri perché siano acquisiti ed il discostarsi dal parere da parte dell'Amministrazione deve essere motivato. Queste sono norme elementari di diritto. Propone al Ministro ed al CUN che il Concorso a Professore di I fascia sia limitato al turn-over. Ritiene illegittima l'assegnazione di Cattedre in assenza di Piano.

Riguardo alla interpretazione delle norme sui Concorsi, ricorda che ogni norma resta in vigore, se non è espressa la volontà di abolirla. Non è quindi decaduta la norma sul parere del CUN. Così come non sono decadute le norme relative alla definizione del Piano quadriennale (coinvolgimento delle Facoltà). Le competenze del CUN debbono essere precisate e le procedure sempre uguali (richiamo al principio inderogabile dell'imparzialità dell'Amministrazione, principio ultimamente violato).

LAZZANIGA: Il CUN è organo elettivo (ai Consigliere non è possibile precludere il rapporto con gli elettori) ed è presieduto dal Ministro (non deve esserci un conflitto tra CUN e Ministro). Riguardo alle diverse questioni rileva che lo stato di conflitto porta paradossalmente ad un miglioramento, perché si discute con il Ministro almeno su alcuni punti (Piano quadriennale, Fondo Grandi Attrezzature). Già nel Giugno 1987 il CUN rilevò che il Concorso a turn-over stava riguardando anche Cattedre assegnate. Sulla questione sollevata dal Prof. FARANDA (audizione da parte del Parlamento del CUN) ritiene che questa sia legittima e che dovrebbe coinvolgere anche il Presidente-Ministro.

CASTELLANI: È dispiaciuto per gli attriti tra CUN e Amministrazioni; i Consigliere debbono evitare di prendere posizioni di principio. Sul Piano quadriennale tutto è risolto; è opportuno costituire una Commissione per la formulazione finale con Rettori diversi da quelli che hanno steso il Schema di Piano e con qualche membro del CUN. Sulle Grandi Attrezzature il Ministro, prese le sue decisioni, può informare i Presidenti dei Comitati consultivi ed il Vice Presidente del CUN, senza nessun diritto di sindacato. Sui Concorsi è necessario che questi riguardino sia il turn-over che le Cattedre assegnate ex novo, Cattedre sulle quali il CUN è stato unanime (voci di dissenso riguardo all'unanimità).

BINAZZERI: Concorde sull'analisi riguardo alle ambiguità dei compiti del CUN; non è sorprendente che la conflittualità emerga; discutere del CUN significa discutere dell'autonomia universitaria. Ci sono all'esterno del CUN forze che tendono a delegittimare il CUN ed a legittimare come interlocutore la Conferenza dei Rettori in quanto portatrice di interessi di gestione.

INVALSINI: Mantiene le proprie perplessità sulla situazione. Se alcuni mesi fa aveva l'impressione che il Ministro intendesse valorizzare l'autonomia attraverso il CUN, poi sono sorti dubbi (in merito, appena attenuati dalle odierne dichiarazioni. Non comprende perché sul DM 23.12.1987 (Cattedre) sia stata seguita una procedura e per quello 12.2.1988 (52 Cattedre) un'altra. Lamenta l'ambiguità dei fondi per la ricerca, lo stralcio dei 50 miliardi, i ritardi. Sul Piano è necessario acquisire il parere del CUN.

MONTI: Ritiene che l'art. 2 del DPR 362/1980 sia tuttora vigente anche in relazione agli adempimenti richiesti al CUN e alle Facoltà per la formazione del Piano quadriennale di sviluppo. È ciò perché detto art. 2 è esplicitamente richiamato dal I comma dell'art. 1 della Legge 14/8/1982, n. 390. Per evitare poi pericolose commissioni e salvaguardare il ruolo istituzionale del CUN è contrario alla costituzione di una nuova Commissione mista tra rappresentanti del CUN e della Commissione di esperti a suo tempo nominata dal Ministro per la stesura dello schema di piano quadriennale di sviluppo. Ritiene inoltre vigenti le norme del T.U. e quelle successive che prevedono l'approvazione da parte del CUN delle richieste di concorsi a cattedra. Considera non legittimo "lo stallo" di assegnazioni di Cattedre da parte del Ministro avvenuto al di fuori del Piano quadriennale. Prega il Ministro di valutare l'opportunità di ritirare i bandi di concorso relativi ai posti assegnati al di fuori del Piano sui quali peraltro sono stati formulati rilievi di illegittimità da parte della Corte dei Conti. Ricorda infine che la legislazione attuale affida al CUN funzioni esclusivamente consultive e tecnico-politiche del Ministro e quindi i suoi atti sono di carattere interno e di rilevanza endoprocedimentale.

DI DRIO: Ritiene che il CUN ha visto logorato il proprio ruolo per interventi esterni, in difformità da quanto cercato di portare avanti dal Ministro-Presidente e dal Vice Presidente; vi è stata una azione di destabilizzazione dall'esterno. Quest'azione ha portato ad effetti deflagranti all'interno del CUN medesimo. Non è possibile che la politica universitaria segua quella dei 2 forni (CUN e Conferenza dei Rettori), atteso che i Rettori sono eletti per gestire non per programmare. Non può e non deve il CUN essere cassa di risonanza di contrasti

politici esterni.

SCUDIERO: Ritiene di dovere formulare una riflessione considerando che si stanno riscrivendo le regole sull'Università. Precisa che la riscrittura di queste regole e la reinterpretazione di norme prescindono dagli scambi epistolari, mentre sembra tendere a dar luogo alla messa in discussione di principi e norme. Sui Concorsi ad esempio sono state espresse riserve quando si è superato il limite del turn-over, così come sul Piano quadriennale non ha fondamento giuridico il ritenere non più vigenti le norme procedurali previste dal DPR 362/1980. Segnala la delicatezza della situazione al Ministro.

NOVIELLO: Sulle Cattedre occorre sentire le Facoltà e rendere giustizia a quelle Facoltà che non hanno ottenuto assegnazioni perché si sono attenute alle regole. Chiede che il Ministro valuti la sua richiesta al Vice Presidente di dimettersi.

FRATTI: Si chiede se sia il cosiddetto epistolario che ha dato luogo alla messa in discussione di norme e compiti del CUN oppure se l'epistolario abbia messo in evidenza in modo netto solo ri, spogliandosi dei compiti gestionali. Riguardo alle Cattedre prende atto del fatto che delle 52 Cattedre è stata data notizia alle Facoltà e che sono state tolte dal Bando le Cattedre che non avevano formale richiesta da parte delle Facoltà. Ritiene che così si sia preservata l'autonomia universitaria. Il parere del CUN è necessario sulle singole richieste. Sul Piano quadriennale ritiene accettabile una Commissione mista, oggi sull'analisi dell'esistente situazione, successivamente sulle proposte delle Università. Deve essere comunque prevista una fase intermedia di vaglio e di parere da parte del CUN. Si augura che il Ministro presieda la riunione del CUN nella quale si esprimerà il definitivo parere sulla proposta di Piano. Sulla ricerca ricorda che il CUN ha espresso il parere sul 50% mediante indicatori obiettivi; rimarca il fatto che essendo diminuiti i fondi totali è impensabile che le Università abbiano tutte "almeno" quanto l'anno precedente.

Sulle Grandi Attrezzature esprime consenso alla proposta del Ministro. Fa infine presente al Consigliere Novello che non è previsto l'istituto della sfiducia al Vice Presidente.

MINISTRO: Ragionando de jure condito il CUN è certamente struttura rappresentativa dell'Università in quanto eletto ma anche di consulenza. Di qui la posizione scomoda del CUN, che si esprime attraverso pareri vincolanti o non vincolanti; è corretto quanto ricordato che all'Amministrazione compete l'onere della motivazione nel caso di discostamento dal parere. Sulle singole questioni:

a) Cattedre - Obiettivo del Ministero è stato quello di approvare un Decreto concorsuale datato 1987; si sono dovute vincere molte resistenze. Il Concorso non poteva non riguardare oltre alle Cattedre di turn-over anche le Cattedre assegnate, con Decreti registrati dalla Corte, e quindi vacanti. Le 52 Cattedre sono una aggiunta derivata dal parere non vincolante del CUN, nel senso che esse attingono la discrezionalità di intervento con motivazione (16-17 Cattedre al controllo sono state trovate non regolamentari e depennate dal Bando).

b) Piano - Il Ministro al suo insediamento ha sollecitato il sottosegretario COVATTA a formulare una proposta di Piano, con un documento da tutti apprezzato nella parte generale. La prima interpretazione del Ministro sulla procedura - conforme a quanto prospettato al CUN - ha trovato parere contrario dell'Amministrazione. Peraltro poiché i soggetti interessati alla formulazione del Piano sono certamente Amministrazione, Università, CUN e Parlamento, dopo qualche perplessità e ritardo sono stati inviati Schema e parere CUN alla Università. Ritiene necessaria una Commissione mista di Consigliere CUN - Commissione Covatta con il compito di preparare il documento finale da inviare al CUN. Nel frattempo sono partite le procedure per il Concorso di II fascia.

c) Ricerca - Fa presente al Consigliere FIEBNA che le richieste di Grandi Attrezzature erano possibili in relazione alla modulistica 40% e suo tempo trasmessa alle Università. Ritiene che per le Grandi Attrezzature sia possibile acquisire il parere tecnico-scientifico di una Commissione (Vice Presidente CUN, Presidenti Commissioni 40%). Ribadisce la propria volontà di valorizzare il CUN.

Università e ricerca Autonomia non significa normalizzazione

l'Unità

Venerdì
22 luglio 1988

CARLO TRAVAGLINI *

L'articolo di Luigi Covatta, sottosegretario alla Pubblica Istruzione, recentemente apparso su l'Unità, sollecita una serie di riflessioni sulla concezione e sulla pratica dell'autonomia universitaria tra le forze politiche di sinistra. Se appare condivisibile la preoccupazione che si giunga in tempi rapidi al varo del nuovo ministero per l'u-

niversità e la ricerca, è pur vero che non è accettabile una soluzione qualsiasi e che il ritardo nell'iter parlamentare non è certamente casuale. Prima la presentazione di un disegno di legge di impronta burocratica e dirigistica, poi le divisioni e le manovre tra i partiti della coalizione governativa, fino all'arrogante tentativo di cancellare nella nuova legge consolidati strumenti di au-

tonomia, delegittimando il CUN e il Cnr e ipotizzando nuovi e più docili organismi di consulenza non elettivi.

La comunità scientifica si era ampiamente espressa a favore di un nuovo ministero con prevalenti funzioni di programmazione, nel quadro di una valorizzazione dell'autonomia delle università e degli enti di ricerca. La maggioranza si è dimostrata clamorosamente incapace di esprimere una sintesi del dibattito apertosi nel paese e del contributo costruttivo venuto dall'opposizione comunista, come ampiamente risulta dagli atti parlamentari. A questo punto il ministro Ruberti e lo stesso presidente del Consiglio devono chiarire qual è l'obiettivo che il governo intende perseguire in settori e in una materia tanto rilevanti: promuovere l'autonomia costituzionalmente garantita dell'università e della ricerca, oppure realizzare una grigia operazione

di normalizzazione all'insegna di crescenti ingerenze e condizionamenti ministeriali e partitici? La questione è essenziale e occorre scioglierla immediatamente, anche perché questa storia del nuovo ministero, oltre che terreno di preoccupanti manovre politiche, costituisce da troppo tempo un doppio alibi per il governo: la giustificazione per rinviare ogni intervento sui grandi e urgenti problemi strutturali dell'università e, dall'altro, la sollecitazione ad esaurire tutte le limitate risorse disponibili al di fuori di ogni quadro di programmazione e controllo democratici.

È proprio a partire da questo tema, e cioè del clima di assalto alla diligenza che si respira a viale Trastevere, che si ripropone con forza la questione fondamentale dell'autonomia universitaria. Certo della necessità di una grande riforma, per la quale Ruberti ha già predisposto un articolato per avviare la di-

scussione, ma anche del rigoroso rispetto delle leggi della Repubblica per quello che già oggi possono garantire. Su questo punto mi sembra di dover purtroppo rilevare un netto dissenso rispetto alle argomentazioni del compagno Covatta e, in particolare, mi sorprende il fatto che egli non sembri nemmeno rendersi conto delle ragioni del drammatico scontro tra il CUN e il ministro Galoni, che ha fatto quasi impallidire il ricordo di quelli verificatisi al tempo della Fallucci.

Il contenzioso aperto dal CUN poggiava su basi ben solide e immediatamente condivise dalla comunità scientifica: l'elaborazione del piano quadriennale di sviluppo in coerenza con le vigenti disposizioni del Dpr 382, al fine di valorizzare il contributo delle università; l'acquisizione del parere delle facoltà e del CUN per l'assegnazione e il bando di nuove cattedre; il rispetto delle norme di legge

e degli impegni assunti in materia di procedure e criteri di distribuzione dei fondi per la ricerca, inclusi quelli per grandi attrezzature scientifiche.

Il ritenere inadeguati compiti e composizione del Cun e pensare a una loro modifica nel quadro del progetto di legge sull'autonomia appare pienamente legittimo. Ma posizioni liquidatorie dell'attuale ruolo del Cun sono sicuramente sospette ed incoerenti rispetto a un obietti-

vo di sviluppo dell'autonomia delle università e del sistema universitario nazionale. Il Cun ha i suoi peccati, ma è pur sempre il massimo presidio istituzionale, a livello nazionale, democraticamente eletto dalle varie componenti, dell'autonomia universitaria.

Francamente non riesco a comprendere quale distorta concezione del primato della politica por-

ti a concludere che il Cun è inadatto a svolgere compiti di programmazione oppure che la distribuzione dei fondi per le grandi attrezzature debba essere di esclusiva competenza del governo, e così continuando. Ma allora l'autonomia universitaria in che cosa si pensa debba consistere? Solo nell'amministrare le risorse elargite dai Signori di viale Trastevere? Mi dispiace, ma su questo non si può consentire. L'autonomia ha un senso se ha

una forte caratterizzazione democratica e se non è solo autonomia amministrativa ma anche autonomia statutaria ed autonomia del sistema universitario. L'impressione è invece che in alcuni settori della maggioranza - come conferma la discussione sul nuovo ministero - si punti a una diffusione di frammenti di autonomia a livello locale per rendere ancora più influente il potere discrezionale e incontrollato dell'amministrazione centrale. Una

coerente concezione autonomistica non può non comportare che anche la comunità scientifica abbia il diritto di formulare proposte e pareri sulle grandi scelte: governo e Parlamento si assumano poi le loro responsabilità, ma lo facciano in modo trasparente e con le dovute motivazioni. -

membro del Consiglio
universitario nazionale

"RISPOSTA" DI COVATTA ALL' INTERROGAZIONE DEI SEN. VESENTINI, ALBERICI E CALLARI SULLE CATTEDRE

Resoconto della seduta della commissione istruzione del Senato del 13 luglio per la parte relativa alla "risposta" del sottosegretario Covatta all'interrogazione presentata il 25 febbraio 1988 dai sen. Vesentini, Alberici e Callari riguardante il "mercato delle cattedre" (v. "Università Democratica", n. 45, maggio 1988, p. 3).

ISTRUZIONE (7*)

MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 1988

41ª Seduta

Presidenza del Presidente
BOMPIANI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Covatta e alla Presidenza del Consiglio Saporito.

La seduta inizia alle ore 9,45.

INTERROGAZIONI

Il presidente Bompiani avverte che sono iscritte all'ordine del giorno le interrogazioni n. 3-00304, presentata dai senatori Vesentini ed altri, nonché l'interrogazione n. 3-00408, presentata dalla senatrice Alberici ed altri. L'ulteriore interrogazione n. 3-00337, presentata dai senatori Bompiani ed altri, nonché una preannunciata interrogazione del senatore Arduino Agnelli, entrambe concernenti aspetti della vita universitaria, riceveranno risposta in una prossima seduta.

All'interrogazione n. 3-00304, concernente la assegnazione di nuovi posti di professore universitario, risponde il sottosegretario Covatta, ricordando che la materia è disciplinata dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, e che tale assegnazione è effettuata sulla base del piano di sviluppo delle Università. L'avvio di nuovi corsi di laurea e di nuove facoltà durante gli

ultimi anni ha reso necessarie nuove assegnazioni, da considerarsi come anticipazione delle linee di sviluppo del prossimo piano, al fine di assicurare livelli di funzionamento compatibili con una transitoria programmazione didattica. Il Ministero si è dunque regolato in modo non contrastante, ma semplicemente derogatorio, rispetto alla segnalata disciplina; il Ministero non ha comunque nessun motivo per tacere la distribuzione analitica di tali cattedre, distribuzione che già è stata comunicata alla Corte dei conti.

Quanto alla assegnazione di nuovi posti di professori di prima fascia, prosegue il sottosegretario Covatta, il primo decreto di ripartizione di 361 nuovi posti risale al dicembre 1987 ed è stato adottato su proposta del CUN, il quale, nella propria autonomia, ha suggerito di limitare al 20 per cento delle cattedre destinate esclusivamente al *turn over* le ulteriori segnalazioni di incremento. Il Ministero si è attenuto fedelmente alle proposte del CUN e pertanto ad esso non può farsi risalire la responsabilità della valutazione delle esigenze dei singoli settori disciplinari. È noto che tale prima ripartizione ha determinato reazioni negative in molte sedi; di conseguenza il Ministero è stato indotto a procedere con ulteriore decreto ad una nuova ripartizione di 52 posti.

Nessuna norma prevede la comunicazione di tali assegnazioni alle Commissioni parlamentari, alle quali sarà invece inviato alla ripresa autunnale dei lavori lo schema del prossimo piano di sviluppo quadriennale, una volta acquisito il parere del senato accademico delle diverse Università.

Il senatore Vesentini si dichiara insoddisfatto per il contenuto della risposta resa dal

sottosegretario Covatta e sottolinea i ritardi e le inadempienze che hanno caratterizzato l'attuazione del precedente piano quadriennale, comunicato alle competenti Commissioni parlamentari prima di acquisire il parere del CUN, con una singolare inversione dell'ordine procedurale previsto per legge. Dopo aver lamentato che del nuovo piano quadriennale il Parlamento non è ancora stato investito, osserva, circa le assegnazioni di nuove cattedre, di avere appreso informalmente dallo stesso ministro Galloni che tali cattedre, inizialmente previste in numero di 52, sono diminuite a 35. La circostanza non fa che confermare l'anomalia delle procedure seguite dal Ministero, pure essendo egli consapevole che tale problema non rappresenta certamente uno dei più urgenti che attualmente caratterizzano l'Università italiana. Conclude lamentandosi per il ritardo con cui l'interrogazione riceve risposta e segnalando l'opportunità di un dibattito generale, da tenere in Commissione, sui temi dell'Università, ivi compreso quello dei ricercatori.

Il presidente Bompiani fa presente che i temi dell'Università potranno essere approfonditi mediante le risposte alle interrogazioni già presentate in materia; è del resto favorevole a svolgere un dibattito generale sull'argomento, non appena gli incalzanti impegni della Commissione lo renderanno possibile e comunque quando verrà presentato il nuovo piano quadriennale.

* * * * *

PROSSIME RIUNIONI DEL CUN

15-17 settembre, 6-8 ottobre, 27-29 ottobre, 24-26 novembre, 19-21 dicembre 1988.

DISEGNO DI LEGGE SUL DOTTORATO. PARERE CUN

Roma, 21 luglio 1988

1. Le difficoltà incontrate nell'attuazione del dottorato di ricerca di cui al DPR 382/80, ed emblematicamente espresse dai ritardi nell'attivazione dei diversi cicli di dottorato, necessariamente richiedono una nuova disciplina legislativa della materia. Anche il merito apprezzamento l'iniziativa del Ministro della P.I. diretta a predisporre uno schema di disegno di legge sullo istituto di cui trattasi. E va pure condivisa l'aspirazione fondamentale di tale schema che porta a riconoscere un ruolo più significativo all'Università, in ossequio al principio dell'autonomia sancito nell'art. 33 della Costituzione.

Peraltro, la mancanza di un quadro normativo che definisca compiutamente - sia pure nei tratti fondamentali - attribuzioni e ruoli delle singole Università e del sistema universitario nel suo complesso, anche nella prospettiva della riorganizzazione della ricerca, potrebbe consigliare di intervenire per ora solo a rinvocare gli inconvenienti e gli intralci più evidenti, dettando la nuova disciplina organica del dottorato una volta definito il quadro generale di riferimento.

Del resto, l'insuperabile preclusa delle soluzioni adottate in assenza di un quadro normativo sofferto e' esplicitamente ammessa nello stesso schema a proposito delle risorse finanziarie da destinare all'attivazione del dottorato essendo prevista la vigenza della disciplina di cui all'art. 75 DPR 382 "Fino all'entrata in vigore della nuova normativa di attuazione dei principi di autonomia delle Università" (art. 8 c.1. Schema).

Ma non adeguata può ritenersi anche l'annunciazione del criterio destinato a valere in via definitiva: criterio che consiste nel porre a carico delle Università il compito di assicurare i mezzi finanziari necessari allo svolgimento dei corsi e alla corrispondenza delle borse di studio (art. 3 c.1.). Tale criterio potrebbe comportare il rischio di troppe marcate differenziazioni tra le Università; e se sorgessero a fonte preminente delle risorse la convenzione con enti pubblici e imprese pubbliche e private, tale rischio riguarderebbe non solo le Università, ma anche le aree disciplinari.

All'indispensabile quadro di riferimento appartiene, in specie, la determinazione dei criteri e delle modalità generali secondo cui deve esplicarsi l'iniziativa delle singole Università, in modo da conservare equilibrio e coerenza al sistema in cui tutte sono ricomprese. La mancanza di tali regole generali, di contro al potere riconosciuto alle Università di determinare - mediante lo statuto - la disciplina di molteplici e rilevanti aspetti del dottorato (art. 2 c. 2), sembra invece non conciliabile con la validità generale del titolo accademico in questione, e potrebbe dar vita a competizioni - non necessariamente di alto profilo - tra le Università.

D'altronde, l'esigenza di stabilire parametri generali di comportamento, almeno l'attività delle singole istituzioni universitarie, sia destinata a produrre effetti sul piano generale, costituisce un passaggio nodale dell'intero processo di ridefinizione del loro ruolo in termini di autentica autonomia. Passaggio ovviamente da compiersi in modo compatibile con il valore costituzionale richiamato.

2. Ai rilievi di metodo appena formulati possono aggiungersi alcune considerazioni più generali sul metodo delle soluzioni proposte nello schema progettuale di cui trattasi.

Il silenzio serbato in tale schema circa l'utilizzabilità del concorso tra le Università, insieme con la portata generale della norma abrogativa finale (art. 9 "Sono abrogate le disposizioni di cui al capo II del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 Luglio 1980, n. 584, e successive modificazioni e integrazioni") può quanto meno ingenerare dubbi intorno alla perdurante possibilità di superare l'atomismo delle singole Università, integrandolo in moduli cooperativi. Si palesa opportuno dunque confermare esplicitamente la possibilità di fare ricorso al concorso, (cfr. Legge 13 Agosto 1984, n. 470).

Del pari bisognerebbe di nuova attenzione e' il aspetto che assegna allo statuto dell'Università la disciplina di molteplici profili del dottorato (modalità dell'accesso, composizione delle Commissioni giudicatrici, composizione del collegio dei docenti; art. 2 c. 2). La nota complessità del procedimento di formazione dell'atto statutario sembra, invece, mal corrispondere al carattere dettagliato della disciplina anzidetta, carattere che meglio si correla a meccanismi più agili di produzione normativa.

3. Più analitici rilievi possono formularsi con riguardo al collegio dei docenti, all'accesso ai corsi di dottorato, alla natura della borsa, all'esame finale, alla valutazione del titolo di dottore di ricerca, agli studenti stranieri.

Collegio dei docenti coordinatore

Tenuto conto delle finalità formative e della durata dei corsi di dottorato, si ritiene che il numero minimo per il collegio dei docenti sia fissato in cinque.

E' va chiarito che gli esperti di provenienza dall'esterno dell'Università che possono far parte di detto collegio (art. 5 c.1.) sono nominati in aggiunta al numero minimo richiesto. Si condivide invece la preoccupazione di evitare che, stante la disciplina vigente, si renda impossibile la nomina del coordinatore: preoccupazione che e' alla base del disposto di cui all'art. 5 c.2 ("La presidenza del collegio e' in ogni caso riservata ad un professore ordinario, anche se a tempo definito, da intendersi, peraltro, nel senso che il professore ordinario a tempo definito può essere nominato coordinatore nel caso di indisponibilità di un professore ordinario o anche associato a tempo pieno. Si ritiene, cioè, che potranno essere nominati coordinatori nell'ordine: i professori ordinari a tempo pieno; i professori associati a tempo pieno; i professori ordinari a tempo

definito.

I componenti del Collegio dei Docenti compresi quelli aggiunti, possono essere designati nelle Commissioni di accesso di esame finale.

Si ritiene, infine, che anche i Ricercatori confermati possano insegnare nel dottorato, senza tuttavia entrare a far parte del Collegio dei Docenti.

Accesso ai corsi di dottorato

Si valuta favorevolmente la previsione che la domanda di accesso ai corsi di dottorato possa essere presentata anche da coloro che, alla scadenza del termine utile, non siano ancora laureati (art. 2 d.l. c.) Peraltro, nell'ottica del buon andamento della pubblica Amministrazione e del rispetto del principio di legalità, sembra più ragionevole stabilire che, al momento delle prove di ammissione, tutti i concorrenti abbiano conseguito il diploma di laurea.

Sempre in tema di accesso, tenuto conto delle finalità del dottorato di ricerca, pare egualmente ragionevole fissare un limite di tempo dal conseguimento della laurea (determinabile in cinque anni), insieme con un limite massimo di età (determinabile in trenta anni). Secondo questa ipotesi, dovrebbero poter partecipare al concorso per l'ammissione al dottorato coloro che abbiano conseguito la laurea da non più di cinque anni e che non abbiano superato il trentesimo anno di età.

Conseguimento del titolo

Dato il valore del titolo di dottore di ricerca (compresa la sua utilizzabilità ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza art. 4 c.2), si reputa necessario che l'esame finale per il conseguimento di tale titolo sia giudicato da una Commissione operante in sede nazionale. Non si condivide perciò la soluzione delineata dall'art. 2 d.l. c. consistente nel rimettere parimenti e semplicemente allo statuto delle singole Università la disciplina della composizione della Commissione per l'esame anzidetto. Né si condivide la soluzione transitoria che temeva al collegio dei docenti il rilascio del titolo di dottore, in attesa delle previste condizioni statutarie (art. 2 c. 2).

Si esprime invece parere favorevole sulla previsione di cui all'art. 1 c.2 secondo cui la prova conclusiva può essere sostenuta anche oltre il termine di durata del corso. E quanto alle condizioni da rispettare per tale evenienza, si conviene sul punto che occorra il motivato giudizio del collegio dei docenti (ricostituito Collegio dei docenti) circa la sussistenza di apprezzabili motivi per il completamento della ricerca; mentre si reputa più congruo stabilire che la prova possa essere differita non oltre il secondo (e non già il primo) anno accademico successivo. L'investimento di risorse pubbliche nella formazione del dottorando può dare un buon fondamento all'ipotesi di un limitato e controllato rinvio dell'esame finale.

Natura della borsa di studio

I dati della comune esperienza evidenziano la necessità di elevare la natura-base della borsa di studio, anche per adeguarla a quella stabilita per altre istituzioni di ricerca (le borse di studio CNR ammontano attualmente a lire 10 milioni annui), fissando peraltro un limite massimo delle integrazioni nella misura del 50% della borsa. Gli elementi acquisiti nell'attuazione finora intervenuta del dottorato consigliano, a loro volta, di prevedere la possibilità del rimborso delle spese necessarie per i trasferimenti e i soggiorni fuori sede dei dottorandi. In particolare per i soggiorni all'estero va prevista la comibilità della borsa di dottorato con borsa estera.

Validazione del titolo di dottore di ricerca

Sembra opportuno riformulare il dettato dell'art. 4 comma 1, prevedendo che il titolo di dottore di ricerca venga valutato come titolo accademico sia nei concorsi a professore universitario e a ricercatore sia nei concorsi per l'accesso ad impieghi che comportino lo svolgimento di attività di ricerca. Per i concorsi a ricercatore si conferma l'indicazione, già espressa dal CUN, di riservare nel paragrafo specifico al titolo di cui si tratta, e si propone di stabilire che in tali concorsi, a parità di merito, lo stesso sia titolo preferenziale.

Si propone poi che il ricercatore non confermato che sia in possesso del titolo di Dottore di ricerca può chiedere di essere sottoposto al giudizio di conferma anche prima del termine di cui al primo comma dell'art. 51 del DPR 382/80 ma non prima di un anno dalla nomina (anzianità).

Si esprime infine favorevole circa la prevista possibilità di riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, del periodo corrispondente al corso di dottorato (art. 4 c.2).

Studenti stranieri

E' stata avanzata riserva critica sulla modifica della disciplina relativa agli studenti non cittadini italiani (art. 7), in quanto ritenuta più restrittiva del vigente regime fissato nell'art. 71 d.l. c. DPR 382, così come modificato dalla Legge n. 476 del 1984 (art. 1).

Norma abrogativa finale

Per esigenze di completezza del disegno normativo, considerando che non tutti gli aspetti della disciplina stabilita nel DPR 382/80 e successive modificazioni per il dottorato di ricerca sono oggetto della nuova disciplina di cui allo schema di disegno di legge, e considerando altresì che alcuni momenti della vigente disciplina del DPR 382 - appunto non oggetto di nuova disciplina - devono ritenersi validi (come d'esempio la determinazione del contenuto del dottorato, profili dell'esame finale), si ritiene che la dichiarazione finale di abrogazione del Capo II titolo III del DPR 382 vada ~~temperata~~ stabilendo che sono abrogate le disposizioni di tale capo non incompatibili con la nuova disciplina. Sarà opportuno individuare puntualmente tali disposizioni in sede di elaborazione finale del disegno di legge di cui trattasi.

ROMA
MARTEDI 18 OTTOBRE 1988
AULA MAGNA DELLA "SAPIENZA"

CONVEGNO NAZIONALE

AUTONOMIA E RIFORMA DELLE STRUTTURE UNIVERSITARIE

10.30-12.00

Interventi introduttivi

12.00-14.00

Dibattito

15.30-17.00

Tavola rotonda con esponenti del
governo e dei gruppi parlamentari

17.00-18.30

Dibattito

Snu-Cgil, Cisl-Università, Uil-Scuola, Cnu, Assemblea nazionale dei ricercatori